

## RELAZIONE POPOLARI VENETE

\* \* \*

Com'è oramai noto, anche grazie alle informazioni diffuse dalle maggiori testate giornalistiche e dai maggiori quotidiani finanziari, è emerso che le Banche Popolari Venete nell'ultimo lustro, nonostante andassero proclamando risultati sempre più entusiasmanti e prospettive future di continua crescita, in realtà, celavano un profondo e irreversibile stato insolvenza e dissesto che poi ha portato, come noto, all'intervento del Governo e alla messa in Liquidazione Coatta Amministrativa degli Istituti.

La presente relazione trova il suo fondamento sulla base delle informazioni che lo scrivente ha potuto apprendere in relazione alla sua attività professionale per la quale ha ricevuto mandato fiduciario da parte di 4.848 azionisti delle Popolari Venete che vengono riepilogati, per maxi categorie, nella tabella sottostante che riportano un danno complessivamente ammontante ad € 593.224.997,20.

### AZIONISTI

	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>N.</b>	<b>IMPORTO</b>
VB	Acquisto Semplice	2.539	238.313.376,00
VB	Acquisto Finanziato	20	1.697.947,00
VB	Acquisto per ottenimento finanziamento	80	5.191.524,50
VB	Finanziamento per vendita ineseguita	49	8.237.804,00
BPV	Acquisto Semplice	1928	301.591.645,70
BPV	Acquisto Finanziato	116	14.669.887,50
BPV	Acquisto per ottenimento finanziamento	74	3.456.125,00

BPV	Finanziamento per vendita ineseguita	42	6.106.687,50
-----	--------------------------------------	----	--------------

#### OBBLIGAZIONISTI

	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>N.</b>	<b>IMPORTO</b>
VB	Obbligazioni	32	8.200.000,00
BPV	Obbligazioni	45	5.760.000,00

Il presente elaborato mira a fornire agli onorevoli componenti della Commissione quanto è a conoscenza dello scrivente, al fine di fornire, sommessamente, un prezioso aiuto che il sottoscritto si auspica essere utile all'accertamento dei fatti, all'individuazione dei responsabili e alla più ampia ristorazione degli ignari azionisti, vittime del dissesto.

L'ordine espositivo sarà, quindi, il seguente:

- 1- VENETO BANCA - SVOLGIMENTO DEI FATTI
- 2- MODALITÀ DI ATTUAZIONE
  - a. Quanto all'imposizione dell'acquisto di azione quale condizione per conservare od ottenere linee di credito
  - b. Quanto all'erogazione di un finanziamento al fine di celare l'illiquidità delle azioni.
- 3- SUPPORTO DOCUMENTALE ALLA RICOSTRUZIONE SUESPOSTA
- 4- QUANTO AGLI ESITI CUI SONO GIUNTI L'ANTITRUST, GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
  - a. La sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

- b. La procura della Repubblica di Roma e la consulenza tecnica del dott. Luca Terrinoni.
  - c. L'ispezione di Banca d'Italia tenutasi nel periodo 15 aprile 2013 – 9 agosto 2013.
  - d. I procedimenti sanzionatori Consob
    - i. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 42948/16
    - ii. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 46237/16
    - iii. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 46239/16
    - iv. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 44151/16
  - e. Il rapporto ispettivo di Banca Centrale Europea.
- 5- CONFERME CIRCA LA CORRETTEZZA DELLA RICOSTRUZIONE OPERATA DAGLI ODIERNI ESPONENTI
- 6- SULLA TARDIVITÀ DI AVVIO DA PARTE DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO
- 7- *BANCA POPOLARE DI VICENZA - SVOLGIMENTO DEI FATTI*
- 8- *MODALITÀ DI ATTUAZIONE*
- a. Quanto all'imposizione dell'acquisto di azioni quale condizione per conservare od ottenere linee di credito.
  - b. Quanto all'erogazione di un finanziamento al fine di celare l'illiquidità delle azioni.
  - c. Un caso particolare: le Baciato. Acquisti interamente o parzialmente finanziati dall'Istituto.
- 9- SUPPORTO DOCUMENTALE ALLA RICOSTRUZIONE SUESPOSTA
- 10- QUANTO AGLI ESITI CUI SONO GIUNTI GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E L'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO
- a. indagine Consob del 25.2.2016.

- b. Il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- c. Il rapporto ispettivo di Banca Centrale Europea.
- d. I provvedimenti sanzionatori.
- e. La Consulenza Tecnica redatta dai dott. Lara Castelli e Gaetano Parisi nonché dal prof. Roberto Tasca su incarico della Procura della Repubblica di Vicenza

11- IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ PENALE DI BANCA D’ITALIA E CONSOB

12- SULLA INCOSTITUZIONALITÀ DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2017, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N. 121.

- a. Le violazioni costituzionali riscontrate nel decreto

13- CONCLUSIONI

## **1- VENETO BANCA - SVOLGIMENTO DEI FATTI**

L'apertura del "vaso di Pandora" è avvenuta nel 2013, grazie alla Relazione con cui Banca d'Italia – seppur con notevole e incomprensibile ritardo – ha comminato ai membri del Consiglio d'Amministrazione della Banca multe per complessivi € 2,7 milioni: ciò in ragione di gravi irregolarità contabili (cfr. doc. 1).

**In particolare, sono state rilevate “carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione”, “inosservanza delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione”, “carenze nel processo del credito da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione”, “carenze nei controlli da parte di componenti ed ex componenti il Collegio sindacale” e “non corrette segnalazioni all'O.d.V. di posizioni anomale e previsioni di perdite da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale”.**

I soggetti sanzionati sono stati i sig.ri Vincenzo Consoli, Flavio Trinca, Attilio Carlesso, Franco Antiga, Francesco Biasia, Gianfranco Zoppas, Paolo Rossi Chauvenet, Gianquinto Perissinotto, Leone Munari, Alessandro Gallina, Ambrogio Dalla Rovere, Domenico Paolo Raimondo Giraldi, Vincenzo Chirò, Luigi Terzoli, Matteo Sinigaglia, Michele Stiz, Diego Xausa e Marco Pezzetta.

In seguito a tale evento, le Procure della Repubblica di Treviso e Roma hanno avviato un procedimento penale nei confronti della gran parte dei soggetti che hanno occupato i vertici societari nell'ultimo decennio.

Le condotte illecite poste in essere dalle strutture sono numerose.

In primo luogo, è emersa la concessione discriminata di finanziamenti in favore di soggetti insolubili nonché di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, onde poter raggiungere tale scopo, è stato necessario attingere nuova liquidità che, in seguito, sarebbe stata dirottata in favore dei soggetti “beneficiari”: ebbene, si è deciso di attingere alle tasche dei piccoli e medi risparmiatori del nord-est.

**In particolare, i vertici societari – con l’inevitabile ausilio dei dirigenti di filiale – hanno incrementato in modo esponenziale la vendita di azioni della Banca ai propri correntisti e clienti: basti pensare che, nel periodo 2007-2014, il numero degli azionisti è passato da 22.000 a 88.000.**

**Il dato è ancora più evidente se si pensa che, tra il 1997 e il 2006, il numero di soci è aumentato solamente di 10.000 unità: il ritmo di crescita è passato da 1.110 a 9.350 soci in più per anno.**

Non solo.

I vertici di Veneto Banca hanno altresì artefatto i dati di bilancio, raffigurando quest’ultima come un Istituto virtuoso, capace di ottenere risultati economici di primaria grandezza.

Tale artefazione ha consentito il raggiungimento di un duplice risultato: il prezzo delle azioni è stato sopravvalutato rispetto al reale valore patrimoniale della società e, di conseguenza, l’accumulo di liquidità è stato massimizzato.

Inoltre, la diffusione di previsioni prospettiche entusiasmanti – seppur prive di qualsivoglia fondamento fattuale – ha altresì condotto i clienti di

Veneto Banca a riporre la loro fiducia nell'acquisto di azioni dell'Istituto: così si spiega il fatto che molti correntisti abbiano investito gran parte dei loro risparmi in partecipazioni.

L'acquisto delle azioni della Banca era rappresentato come una sorta di “deposito ad alto rendimento”, privo di qualsiasi rischio.

Senonché, lo stratagemma illustrato si è dimostrato insufficiente a far fronte all'elevatissimo fabbisogno di liquidità della Banca e, di conseguenza, i vertici dell'Istituto hanno deciso di compiere un passo in avanti: Veneto Banca ha iniziato a imporre ai clienti l'acquisto di azioni come condizione necessaria per l'ottenimento di linee di credito e ha offerto finanziamenti a tassi agevolati finalizzati esclusivamente all'acquisto delle partecipazioni.

In quest'ultima ipotesi, il vantaggio ottenuto dall'Istituto è evidente: erano vendute delle azioni dal valore enormemente inferiore rispetto a quello dichiarato e, nel contempo, il cliente – che era tenuto a versare mensilmente le rate del finanziamento concesso – si trasformava in una preziosa fonte di liquidità.

Occorre sottolineare che il finanziamento avveniva grazie a un “giro contabile” e il cliente non riceveva la somma liquida necessaria per l'acquisto delle partecipazioni: sul conto corrente del correntista risultava l'accredito della somma e il contestuale acquisto delle azioni.

Di talché, il risultato netto dell'operazione era uno solo: il nuovo azionista, dal mese successivo, era tenuto a corrispondere la rata del finanziamento, rimpinguando così le casse della Banca.

Peraltro, non appena Veneto Banca si è trovata nell'impossibilità di

liquidare – direttamente o svolgendo un’attività di intermediazione – le azioni dei propri soci, anziché rappresentare tale problema, ha ben pensato di escogitare un’alternativa: il socio che chiedeva di liquidare le proprie azioni – possibilità che veniva regolarmente assicurata al momento dell’acquisto – veniva scoraggiato con vigore e gli veniva offerto un finanziamento di importo pari alla somma liquida di cui aveva necessità.

Senonché, le ispezioni della Banca d’Italia – avvenuta a inizio agosto 2013 – hanno dato inizio allo svelamento della reale situazione in cui la Banca versa.

Infatti, con comunicato del 9 aprile 2015, la Banca annunciava che *“il Consiglio di Amministrazione del Gruppo, esaminate le stime effettuate dagli esperti indipendenti designati dall’Istituto, così come previsto dall’art. 6 dello Statuto, ha deliberato di proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci un valore dell’azione pari a € 30,50”*.

Il successivo 18 aprile l’Assemblea – come da previsione – ha svalutato le azioni della società del 22,8%, passando da € 39,50 a € 30,50.

In un istante è andato in fumo un miliardo di euro.

D’altro canto, già il 15 aprile 2015, Il Sole 24 Ore aveva affermato che, al 31 marzo 2013, *“Veneto Banca ha una differenza di quasi 1,2 miliardi di sofferenze e incagli tra quanto verificato dalla Banca d’Italia e la classificazione di Veneto Banca (...) mentre Montebelluna denuncia incagli per € 1,18 miliardi, Banca d’Italia ne rileva per 1,8 miliardi”*.

Nonostante ciò, i vertici dell’Istituto hanno continuato a negare l’evidenza, affermando che *“l’adeguamento del valore delle azioni sconta i*



*risultati dell'esercizio trascorso che include gli effetti derivanti dal Comprehensive Assessment condotto dalla BCE e riflette il perdurare della crisi economica che ha duramente colpito le famiglie e le imprese dei territori in cui la Banca opera*": in altri termini, la causa della svalutazione sarebbe stata "la crisi".

Inoltre, il 28 agosto 2015 Veneto Banca ha comunicato di "*aver archiviato il primo semestre dell'esercizio **con un risultato netto di periodo di €-213,6 milioni**, condizionato da fattori di carattere prettamente straordinario, tra i quali un ruolo primario è stato giocato dalle maggiori rettifiche su crediti e dalle ulteriori svalutazioni degli avviamenti*".

A novembre 2015, il risultato negativo della Banca ha raggiunto dimensioni spaventose: "*i fattori di carattere prettamente straordinario sopra descritti – in particolare maggiori rettifiche su crediti e le svalutazioni degli avviamenti (...) – hanno portato il Gruppo Veneto Banca a concludere i primi nove mesi dell'esercizio 2015 con un risultato netto negativo pari a € 770,1 milioni*".

In primo luogo, è stata operata **una svalutazione del valore di avviamento della Società per ben € 717,7 milioni**: si tratta di una riduzione macroscopica che conduce a ritenere che la valutazione compiuta in passato fosse quantomeno "fantasiosa".

In secondo luogo, l'Istituto Bancario ha dovuto registrare a bilancio **perdite per € 503,4 milioni a causa dell'aumento dell'indice dei crediti deteriorati**: non è credibile che, in un solo semestre, la solvibilità dei clienti di Veneto Banca sia peggiorata in tal misura, nonostante – come ammette la

stessa Banca – il mercato del credito presenti segnali di recupero.

Il definitivo tracollo del valore delle partecipazioni è stato annunciato lo scorso 2 dicembre da Veneto Banca con un comunicato, secondo cui **“ai fini dell’esercizio del diritto di recesso dei Soci che non concorreranno alla deliberazione di trasformazione in società per azioni – sulla base complessiva del quadro normativo, regolamentare e di Statuto e nel rispetto dei requisiti patrimoniali prudenziali richiesti dalle Autorità competenti – il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato in € 7,30 il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Banca e la limitazione in tutto e senza limiti di tempo del rimborso delle azioni con fondi propri della Banca”**.

**Occorre sottolinearlo: in un solo anno si è passati da un valore per azione di € 39,50 a € 7,30: la perdita per i risparmiatori è stata dell’81,5%.**

Clienti che hanno investito la totalità dei propri risparmi in azioni Veneto Banca – per cifre vicine a € 100.000 – si trovano a possedere partecipazioni non alienabili il cui valore è crollato a € 18.500!

Il 19 dicembre, presso i locali di Villa Spineda Gasparini Loredan, siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), si è svolta l’assemblea congiunta ordinaria e straordinaria dell’Istituto, in seno alla quale sono state assunte deliberazioni di fondamentale importanza.

In particolare, per ciò che più interessa, i soci hanno acconsentito alla trasformazione di Veneto Banca in Società per Azioni, con conseguente richiesta di ammissione dell’Istituto alla negoziazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dal Borsa Italiana S.p.a.

**Il 19 febbraio, i nuovi vertici societari hanno pubblicato i risultati di bilancio aggiornati al 31 dicembre 2015: gli avviamenti sono stati interamente azzerati e il risultato negativo netto ammonta a € 882 milioni, con rettifiche sui crediti per € 754 milioni.**

Il tracollo definitivo è conseguito alla mancata ammissione alla quotazione dell'Istituto da parte di Borsa Italiana.

Quest'ultima ha negato la quotazione di Veneto Banca poiché «*non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato*»: ciò in ragione dei deludenti risultati dell'offerta di sottoscrizione delle azioni.

L'avvio delle negoziazioni era infatti subordinato «*alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari*»: al termine dell'offerta Borsa ha rilevato che la pressoché totalità del capitale sarebbe in mano a «*un unico soggetto*», ovvero il Fondo Atlante.

**Di conseguenza, considerato il fallimento dell'Offerta Pubblica Iniziale, il Fondo Atlante ha sottoscritto per intero l'aumento di capitale a soli € 0,10 per azione: pertanto, quest'ultimo è l'attuale valore delle partecipazioni.**

In tale contesto, non si poteva certo immaginare che gli azionisti riuscissero ad alienare le proprie azioni né che la Banca desse avvio a operazioni di riacquisto o compensazione: migliaia di risparmiatori si trovavano ad aver investito i propri denari in partecipazioni che – in ultima analisi – era “carta straccia”.

Vi è, tuttavia, un ulteriore fatto da evidenziare.

Nel periodo successivo alle ispezioni compiute presso la sede di Veneto

Banca – tra fine 2013 e il 2014 – alcuni soci “particolarmente rilevanti” sarebbero stati avvertiti della difficoltà in cui l’Istituto versava e, di conseguenza, hanno avuto modo di liquidare i propri pacchetti azionari a un valore di € 39,50 per azione.

Tale *chance* è stata offerta solo ad alcuni soggetti privilegiati: al contrario, i “normali” correntisti non hanno più modo, già dal 2013, di vendere o liquidare le proprie partecipazioni.

Di conseguenza, si deve concludere che i vertici di Veneto Banca abbiano voluto favorire, ancora una volta, alcuni soggetti a sé vicini: probabilmente gli stessi a cui sono stati concessi finanziamenti in assenza dei parametri di sicurezza richiesti dal legislatore.

Gli onorevoli membri di codesta commissione avranno sicuramente modo di accedere ai libri sociali e verificare quali soggetti abbiano modo di liquidare le proprie azioni, e disvelare il summenzionato sospetto.

\* \* \*

Alla luce dei fatti riepilogati, non vi possono essere dubbi circa l’illiceità delle condotte poste in essere dai vertici di Veneto Banca e, in particolare, dai soggetti che hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione - in forza della posizione di garanzia rivestita<sup>1</sup> -, dal Collegio Sindacale - su cui gravava l’obbligo di vigilanza<sup>2</sup>-, nonché dal Direttore

---

<sup>1</sup> “L’amministratore di società, con l’accettazione della carica, assume doveri di vigilanza e controllo sull’andamento gestorio della società che si sostanziano in una posizione di garanzia e il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale, per l’affermazione della quale sono sufficienti la sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipi del reato (dolo generico), ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale)” (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 17 maggio 2011, n. 19284).

<sup>2</sup> i sindaci debbono rispondere a titolo di concorso commissivo ed omissivo, in quanto titolari di una funzione di controllo e, in tale qualità, devono ritenersi obbligati ex lege a impedire la commissione di un

Generale, quantomeno a decorrere dall'anno 2007.

Inoltre, è altresì certo che un apporto sostanziale alla realizzazione del complesso disegno criminoso orchestrato sia stato fornito altresì dai Direttori delle singole filiali dell'Istituto di Credito: invero, è impensabile che questi ultimi non fossero consapevoli di concedere finanziamenti a soggetti “a rischio” nonché di offrire in vendita partecipazioni il cui prezzo era largamente sopravvalutato.

Ancora. Una responsabilità di tipo omissivo – se non addirittura commissiva – è sicuramente attribuibile a PricewaterhouseCoopers S.p.a. la società che ha rivisto e approvato i bilanci di Veneto Banca nell'ultimo decennio: non si riesce davvero a comprendere come perdite superiori ai due miliardi di euro possano essere passate inosservate.

Per giunta, le relazioni di certificazione redatte dalla Società di Revisione hanno influito in modo diretto sulle intenzioni d'acquisto dei clienti e risparmiatori.

**Invero, come le Autorità hanno potuto appurare, il personale della Banca utilizzava le certificazioni come leva al fine di rassicurare i propri clienti circa la solidità patrimoniale dell'Istituto e, quindi, convincerli all'acquisto delle azioni. L'attestato dei revisori veniva mostrato ai clienti**

---

*reato, secondo l'espressa previsione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.” (Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio 2009, n. 20515).*

*l'obbligo di vigilanza dei sindaci “non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto delle gestioni, ricomprendendo anche il c.d. «controllo di legalità» e cioè la rispondenza dei dati acquisiti ai parametri previsti dalla legge, controllo che, pur non potendo spingersi sul terreno dell'opportunità e della rischiosità dell'attività di gestione – di stretta competenza degli amministratori – non può certo limitarsi al controllo meramente estrinseco e formale dell'attività degli amministratori e non può certo trascurare i doveri che fanno capo agli amministratori medesimi” (Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio 2009, n. 20515).*

unitamente ad una sintesi dei dati di bilancio e a una tabella che riepilogava la crescita cronologica del valore delle azioni e del numero dei soci.

Una conferma chiara in tal senso è rappresentata da una dichiarazione scritta consegnata dal sig. Marco Rizzo – un'ex dipendente della filiale montebellunese di Veneto Banca – al sottoscritto relatore.

Nella medesima si legge che “ci era pervenuta una direttiva che ci assegnava l'incarico di raccogliere più soci azionisti possibile perché la Banca aveva problemi di vecchi crediti deteriorati da coprire e, quindi, aveva la necessità di recuperare denaro per rappresentare un patrimonio netto che rientrasse nei parametri di legge. Tutti i miei colleghi erano a conoscenza di ciò e dichiararono anch'essi ai clienti che l'investimento in azioni e/o obbligazioni della Banca erano sicuri e che nel tempo avrebbero ulteriormente aumentato di valore. Per convincere i clienti alla sottoscrizione delle azioni, dalla Direzione c'era stato inviato un grafico rappresentante la crescita passata e le attese per il futuro; inoltre, facevamo vedere i bilanci e le certificazioni della società di revisione PWC. Quando cominciarono le richieste di recesso/vendita delle azioni, ricevemmo quali direttive quelle di convincere i clienti a non vendere, garantendo ancora la sicurezza dell'investimento e, nel caso di necessità di denaro, da parte degli azionisti, potevamo fare finanziamenti senza preoccuparci dei parametri di garanzia restitutoria, fondando il rischio sulle azioni poste in pegno da statuto” (cfr. doc. 2).

Un ulteriore supporto probatorio è costituito dal contenuto delle email inviate dai Dirigenti della Banca ai Consulenti di Filiale: **si legge chiaramente che l'indirizzo dell'Istituto era quello di "indirizzare il reinvestimento [della liquidità dei clienti, ndr] verso i seguenti obiettivi prioritari: Capitale Sociale e Convertendo di prossima emissione"** (cfr. doc. 3).

Vieppiù.

**Pricewaterhousecoopers S.p.a. non si limitava a certificare i bilanci, bensì forniva una consulenza "day by day" alla Banca così da supervisionare la quasi totalità delle operazioni rilevanti da quest'ultima compiute.**

L'attenta lettura dei bilanci consente infatti di appurare che – solo per fare alcuni esempi – la Società di Revisione ha compiuto “attività di verifica su analisi crediti”, “assistenza e supporto nella predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili e nella finalizzazione del modello di controllo interno” e “relazione sulla congruità del prezzo di emissione di nuove azioni per aumento di capitale riservato all’OPA su Banca Popolare di Intra S.p.a.” (cfr. doc. 4).

Inoltre, non sono escluse nemmeno eventuali responsabilità attribuibili a Banca d'Italia: infatti, se è vero che la situazione attuale è emersa in seguito alle ispezioni dell'Organo di Vigilanza, è altresì vero che le irregolarità contabili sono ben più risalenti e, di conseguenza, l'intervento sarebbe dovuto essere ben più tempestivo.

Al riguardo, preme precisare che Banca d'Italia, già nel settembre del 2001, in una propria relazione ispettiva aveva avuto modo di accertare come

un'altra Banca Popolare – in particolare, Banca Popolare di Vicenza – avesse adottato un metodo di determinazione del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni sociali *“non ispirato a criteri di oggettività, ma risultato di un compromesso di valutazioni dei singoli consiglieri”*.

A ben vedere, la sovrapposibilità con la situazione di Veneto Banca è totale.

È infatti notizia degli ultimi giorni che a seguito delle dichiarazioni rese dal Dott. D'Agui, la Procura di Roma ha aperto un'indagine anche nei confronti di Via Nazionale.

Da ultimo, è altresì ravvisabile una responsabilità della Consob in conseguenza delle evidenti carenze nell'esercizio dei poteri di vigilanza alla medesima spettanti, soprattutto con riguardo alla correttezza delle comunicazioni rilasciate dalla Banca al mercato.

In specie, non risulta che l'Organo di vigilanza abbia operato dei controlli sostanziali sui prospetti informativi diffusi da Banca Popolare di Vicenza nelle occasioni in cui quest'ultima si è rivolta al mercato.

Eppure, proprio le peculiarità che caratterizzano le Banche Popolari avrebbero consigliato di adottare maggiori cautele. Infatti, com'è noto, il valore delle azioni delle Banche Popolari non è determinato dal mercato, bensì dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti. Di conseguenza, le informazioni fornite ai risparmiatori – soprattutto con riguardo ai dati di bilancio – risultano l'unico parametro di cui gli investitori dispongono al fine di poter valutare la convenienza dei prodotti finanziari loro proposti.

Inoltre, per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, il d.lgs. 24



febbraio 1998, n. 58, (*breviter*, T.U.F.) prevede espressamente che l'offerente debba fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie al fine di compiere un acquisto consapevole: tali informazioni vengono riversate su di un documento, il "prospetto informativo", che ha proprio la funzione di assicurare la massima trasparenza circa le caratteristiche del prodotto offerto.

Ebbene, prima di essere pubblicato – e, quindi, divenire consultabile – il prospetto informativo è sottoposto proprio alla Consob, chiamata a confermarne l'adeguatezza<sup>3</sup>.

Pertanto, non può certo esservi dubbio circa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'Organo di Vigilanza, tale da fargli assumere una responsabilità *ex art. 40*, comma secondo, cod. pen., con riguardo ai reati commessi per non aver provveduto ad un effettivo controllo sostanziale<sup>4</sup>.

D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – sin dalla celebre sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999 – che la Consob non può limitarsi a un controllo formale delle informazioni diffuse dalle Banche ma, al contrario, deve operare un vaglio di tipo sostanziale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché dal "Testo unico delle disposizioni in

---

<sup>3</sup> In particolare, l'art. 94, comma primo, T.U.F. sancisce che "*coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi a oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob (...)*".

Il comma quinto stabilisce inoltre che "*se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari*".

<sup>4</sup> D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – sin dalla celebre sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999 – che la Consob non può limitarsi a un controllo formale delle informazioni diffuse dalle Banche ma, al contrario, deve operare un vaglio di tipo sostanziale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché dal "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4587).

materia di intermediazione finanziaria” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4587).

Quanto al prestito obbligazionario convertibile.

L’odierno scrivente ritiene di doversi soffermare sulle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile emesso da Veneto Banca: in particolare, si fa riferimenti all’emissione “VTO BCA 13/17 CONV.”

La denominazione data ai prestiti obbligazionari ha indotto i risparmiatori a ritenere che si trattasse di due prestiti obbligazionari nell’accezione comunemente intesa; senonché, a ben vedere così non era.

Al contrario, i due prestiti in discorso hanno le caratteristiche proprie dei *reverse convertible*, strumenti ad elevato grado di complessità e contenenti una componente assimilabile a un derivato.

In particolare, appare utile confrontare le caratteristiche delle due tipologie di prestito obbligazionario.

L’obbligazione convertibile “classica” presenta le seguenti caratteristiche: a) solo l’obbligazionista ha il diritto potestativo di convertire le obbligazioni in azioni (dell’emittente o di un soggetto terzo prestabilito); b) il rapporto di conversione è stabilito sin dall’inizio; c) il rendimento è basso poiché l’obbligazionista “paga” il diritto di conversione; d) la restituzione del capitale investito è assicurata.

Nel caso dell’ “obbligazione *reverse convertible*”, invece: a) il diritto potestativo di conversione spetta anche all’emittente (cosiddetta “opzione put”); b) il rapporto di conversione è stabilito sin dall’inizio; c) cedola

elevata poiché l'emittente "compensa" l'obbligazionista del rischio di vedersi restituire azioni dal valore inferiore rispetto al capitale investito.

Nel caso delle obbligazioni di Veneto Banca è stato costruito uno strumento ibrido che somma le caratteristiche "peggiori" delle due categorie appena analizzate: a) il diritto potestativo di conversione spetta sia all'obbligazionista che all'emittente; b) il rapporto di conversione è stabilito sin dall'inizio; c) la cedola, con rendimento pari al 5%, è modesta rispetto a quella solitamente riconosciuta dalle *reverse convertible*, compresa tra il 10-15%.

Inoltre, nel caso di specie vi è un'evidente anomalia: il valore dell'azione non è stabilito dal mercato, bensì dall'emittente, quindi si tratta di una scommessa persa in partenza: la Banca sapeva che le partecipazioni si sarebbero svalutate e, quindi, che avrebbe esercitato il diritto di conversione.

In altri termini, la Banca ha incassato i proventi delle obbligazioni ben sapendo che avrebbe restituito azioni deprezzate e, di conseguenza, cagionato una perdita agli investitori.

Al contrario, le normali *reverse convertible* sono una scommessa sull'andamento del titolo azionario collegato, il cui valore, però, è determinato dal mercato: si tratta di titoli quotati.

Com'è noto, le obbligazioni convertibili di Veneto Banca sono state proposte alla clientela *retail*, nonostante rappresentino un prodotto finanziario dall'elevata complessità.

A tal proposito, è di particolare interesse analizzare il contenuto del

documento pubblicato da Consob – la stessa che ha approvato i prospetti informativi e i regolamenti dei prestiti obbligazionari – con riguardo alla diffusione delle *reverse convertible* (cfr. doc. 5):

*In primo luogo, “dalla metà degli anni ‘90 sono apparsi sul mercato, e si sono successivamente sviluppate, in alternativa ai titoli di Stato ed ai certificati di deposito, nuovi tipi di obbligazioni che hanno assunto la qualificazione di strutturate e sono generalmente emesse da soggetti bancari. Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Questi elementi di difficoltà fanno sì che la comprensione delle caratteristiche del titolo e, quindi, anche della sua convenienza non sia un processo semplice e immediatamente percepibile dal risparmiatore. Al contrario, questi titoli comportano una oggettiva difficoltà di valutazione. Appartengono a questo tipo le reverse convertible che, per la loro diffusione e per il fatto che le loro caratteristiche spesso non sono state correttamente valutate, saranno diffusamente trattate”.*

*In secondo luogo, “le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l’investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all’investimento originario. Con questi strumenti le banche sostengono la raccolta del risparmio e possono soddisfare un’ulteriore fine, e cioè quello di coprire rischi altrimenti assunti”.*

In terzo luogo, “*che ne pensa di investire in derivati?*» Questo dovrebbe domandare l’impiegato di banca (o il promotore) al cliente prima di offrirgli una *reverse convertible*. Perché questo strumento finanziario, sotto l’apparenza di un titolo obbligazionario particolarmente attraente, cela in realtà un investimento in strumenti derivati. Più precisamente, il sottoscrittore di una *reverse convertible* versa un capitale all’emittente il quale riconoscerà alla scadenza un rendimento allettante. Allo stesso tempo, però, vende all’emittente una *opzione put* su un titolo”.

In conclusione, “*le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell’andamento negativo dell’azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell’azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data eventualmente prevista nel regolamento di emissione)*”.

Pertanto, la stessa Consob ha evidenziato come i prestiti *reverse convertible* siano assimilabili a prodotti derivati e implicino un rischio elevatissimo per il sottoscrittore.

La leggerezza con cui Consob ha acconsentito la diffusione di *reverse convertible* tra il pubblico indistinto ricorda molto quanto avvenuto ai clienti delle Banche Toscane con le obbligazioni subordinate.

L’Organo di Vigilanza evidenzia, poi, come il Prospetto Informativo – dalla stessa sottoposto a controllo e autorizzato – sia il punto di

riferimento su cui l'investitore deve necessariamente fare riferimento. Sennonché, nel caso di specie, il risparmiatore “medio” – e, quindi, appartenente alla categoria *retail* – molto difficilmente poteva capire che si sarebbe potuto vedere convertire i titoli obbligazionari in azionari. In particolare, la denominazione del prodotto diffusa tra il pubblico e indicata nel prospetto è “*prestito obbligazionario convertibile con facoltà di rimborso in azioni*”: è evidente che l'obiettivo fosse “spacciare” il prodotto finanziario per una semplice convertibile.

\* \* \*

## **2- MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

Come suindicato alle pagine 15 - 18, i vertici di Veneto Banca hanno artefatto i dati di bilancio, con conseguente sopravvalutazione del prezzo delle azioni rispetto al reale valore patrimoniale della società, che ha, a sua volta, condotto i clienti di Veneto Banca a riporre la loro fiducia nell'acquisto di azioni dell'Istituto.

In pratica, l'acquisto delle azioni della Banca era rappresentato come una sorta di “deposito ad alto rendimento”, privo di qualsiasi rischio.

Tuttavia ciò fu comunque insufficiente a far fronte all'elevatissimo fabbisogno di liquidità della Banca e, di conseguenza, i vertici dell'Istituto hanno deciso di compiere un passo in avanti: al fine di celare lo stato di grave dissesto e la totale assenza di liquidità, la Banca ha posto in essere una serie di coercizioni in danno degli ignari azionisti che di seguito si vanno ad esporre.

### **2.1- Quanto all'imposizione dell'acquisto di azione quale condizione per conservare od ottenere linee di credito.**

Numerosi azionisti, come si è detto, sono accomunati dal fatto di essere stati costretti da Veneto Banca ad acquistare un pacchetto di azioni, pena la mancata concessione o proroga ovvero la revoca di affidamenti.

Tale condotta ha indubbiamente significato una violazione dell'art. 21 T.U.F. che, com'è noto, elenca una serie di criteri generali di condotta cui l'intermediario è tenuto al rispetto nei propri rapporti con il cliente.

Infatti, la disposizione prevede che *“nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) **comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;** b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) **utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;** d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”*.

Nel caso di specie, è lapalissiano come Veneto Banca non abbia perseguito l'interesse dei clienti – come invece imposto dalla disposizione da ultimo citata – bensì abbia solo ed esclusivamente mirato a “piazzare” il maggior numero di azioni presso i propri clienti, fossero gli stessi persone fisiche o imprese.

Tale condotta, peraltro, è stata appurata dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, secondo cui *“in particolare, le risultanze del procedimento appaiono confermare la vendita abbinata finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i*

*consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società, in particolare, in occasione dell'aumento di capitale del 2014, al fine di giungere al successo della ricapitalizzazione e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento dei ratio patrimoniali previsti da Basilea III e necessari per il superamento del Comprehensive Assessment della Banca Centrale Europea). Dalle risultanze istruttorie è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione” (cfr. doc. 6, pag. 33 - copia del provvedimento dell'AGCM).*

**2.2- Quanto all'erogazione di un finanziamento al fine di celare l'illiquidità delle azioni.**

Molti azionisti sono accumulati dal fatto che, come si è detto, hanno richiesto a Veneto Banca di procedere alla vendita della totalità – oppure di parte – delle azioni dell'Istituto da loro detenute al fine di far fronte ad esigenze di liquidità.

Senonché, tale richieste non sono mai state soddisfatte.

A ciò si aggiunga che i funzionari di Banca hanno convinto i clienti a richiedere l'apertura di linee di credito di importo pari al valore delle azioni poste in vendita, assicurando che di lì a poco le partecipazioni sarebbero state liquidate e che, con i proventi, la posizione debitoria sarebbe stata estinta per compensazione.

Ciò, come detto in apertura, era funzionale a celare l'illiquidità del titolo azionario Veneto Banca, nonché a nascondere l'illecita gestione degli ordini di vendita da parte della dirigenza.



Si aggiunga poi che, come rilevato dalle Autorità di Vigilanza, l'Istituto non provvedeva a svolgere alcun controllo funzionale all'erogazione del finanziamento, non valutando la presenza di garanzie ovvero la solvibilità del cliente.

Risultato di tale condotta è l'aver gravato di debiti numerosi soggetti a fronte dell'impegno di procedere alla vendita delle azioni, come richiesto, non appena ciò fosse stato possibile.

Tale "promessa" era altresì funzionale a vincere i dubbi e le incertezze di quei soggetti non convinti di contrarre un debito.

Come noto, tale impegno non è mai stato portato a termine e oggi gli esponenti si trovano nella situazione in cui, oltre a dover far fronte al debito contratto, possiedono azioni dal valore inesistente.

La condotta posta in essere da Veneto Banca in riferimento al mancato soddisfacimento delle richieste di vendita degli odierni esponenti, e alla conseguente concessione di un finanziamento per celare l'illiquidità del titolo, configuri un illecito e ciò in forza di una pluralità di fonti legislative e regolamentari.

In primo luogo, viene in discorso il principio di buona fede oggettiva cristallizzato agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in forza dei quali i contraenti devono comportarsi secondo correttezza<sup>5</sup>.

Il fatto che Veneto Banca abbia proceduto all'apertura di linee di

---

<sup>5</sup> *il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore, stabilisce il comportamento da tenere nelle trattative durante la fase precontrattuale e nella pendenza della condizione, contribuisce a determinare il contenuto o gli effetti del contratto integrandolo e orienta l'interpretazione del contratto e l'esecuzione del medesimo*" (Cass. Civ, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 2878).

credito per sopperire alla mancata vendita delle azioni, assicurando in ogni caso che, in un momento successivo, i titoli sarebbero stati liquidati, evidenzia di per sé una violazione del principio appena citato.

Inoltre, risultano ampiamente violati tanto i criteri generali di condotta cui l'intermediario è tenuto al rispetto nei propri rapporti con il cliente ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 58/1998<sup>6</sup>, quanto le precisazioni fornite dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 16190/2007 con riguardo alla gestione degli ordini impartiti dai clienti agli intermediari<sup>7</sup>.

Infine non va dimenticato che la concessione di finanziamenti *bridge* che si sarebbero dovuti estinguere a breve, mediante i proventi dalla liquidazione delle azioni, è stato un espediente utilizzato dalle filiali per “calmare gli animi” e, nel contempo, si è sostanziato in un vero e proprio inganno nei confronti degli azionisti: non vi può essere dubbio che il precetto di *“comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”* di cui all'art. 21 TUF sia stato doppiamente calpestato.

---

<sup>6</sup> *nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.*

<sup>7</sup> *“gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. (...) Ai fini di cui al comma primo, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti: a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà”.*

\* \* \*

### **3- SUPPORTO DOCUMENTALE ALLA RICOSTRUZIONE SUESPOSTA**

Un supporto documentale estremamente significativo al fine di evidenziare le responsabilità in cui sono incorsi i singoli soggetti coinvolti nella redazione dei bilanci societari è rappresentato dalle relazioni allegate a questi ultimi.

Un esame dei documenti allegati ai bilanci 2010-2015 evidenzia come il testo dei medesimi sia pressoché immutato negli anni.

In primo luogo, viene in rilievo la Relazione redatta da coloro i quali, di anno in anno, hanno ricoperto il ruolo di “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.

Gli elaborati attestano espressamente che *“il bilancio consolidato: a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali (...); b) corrisponde alla risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e delle imprese incluse nel consolidamento”*. Inoltre, *“la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti”* (cfr. doc. 7).

Dello stesso tenore sono le Relazioni redatte da PricewaterhouseCoopers S.p.a., la quale ha regolarmente certificato che *“a nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Veneto Banca S.c.p.a. è*

*conforme agli I.F.R.S. (...); esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa del Veneto Banca per l'esercizio chiuso a tale data” (cfr. doc. 8).*

Infine, anche le Relazioni del Collegio Sindacale hanno espresso valutazioni estremamente rassicuranti: negli anni è stato sistematicamente constatato che *“la forma e il contenuto del bilancio in questione è stato redatto secondo gli standard internazionali”, “la relazione di accompagnamento degli Amministratori, per quanto attiene la gestione consolidata, espone in modo adeguato le vicende che hanno interessato il Gruppo, illustra l'andamento economico delle società comprese nell'area di consolidamento e contiene le informazioni richieste in merito dall'Istituto di vigilanza” e “il Collegio Sindacale, in adempimento delle sue funzioni di controllo, ha riscontrato il regolare e corretto procedimento di formazione del bilancio consolidato” (cfr. doc. 9).*

Le affermazioni citate dipingono una situazione contabile impeccabile e trasparente: viene da chiedersi come sia possibile che nessuno dei soggetti coinvolti abbia mai eccepito qualsivoglia dubbio.

D'altra parte, ci si rende altresì conto di come gli azionisti non avessero davvero alcun modo per realizzare quale fosse la reale situazione patrimoniale in cui l'Istituto versava.

#### **4- QUANTO AGLI ESITI CUI SONO GIUNTI L'ANTITRUST, GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA.**

**4.1 – La sanzione comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.**

L’AGCM ha sanzionato Veneto Banca proprio per aver imposto a un numero rilevante di consumatori l’acquisto di proprie azioni quale condizione per l’accesso al credito (cfr. doc. 10).

In particolare, l’Autorità ha acclarato che:

- a) *“In particolare, le risultanze del procedimento appaiono confermare la vendita abbinata finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società, in particolare, in occasione dell’aumento di capitale del 2014, al fine di giungere al successo della ricapitalizzazione e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento dei ratio patrimoniali previsti da Basilea III e necessari per il superamento del Comprehensive Assessment della Banca Centrale Europea). Dalle risultanze istruttorie è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione e, pertanto, la medesima deve circoscriversi a questa specifica forma di prestito”.*
- b) *“Numerose evidenze, infatti, confermano come ai consumatori soci o non soci istanti mutui alla Banca venissero in modo forzoso collocate azioni della medesima. Ciò emerge da: 1) le dichiarazioni di alcuni funzionari/dirigenti di Filiale che confermano che fosse*

- politica della Banca quella di collocare prodotti di finanziamento abbinati all'acquisto di titoli azionari; 2) le **incalzanti richieste via mail** del 2014 di spingere sui collocamenti azionari e sull'acquisizione di nuovi soci e di reportistica sulle azioni collocate dai singoli operatori di Filiale provenienti dalle Direzioni territoriali; 3) le **segnalazioni di consumatori** pervenute all'Autorità e alcuni reclami prodotti dallo stesso professionista nei quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere l'apertura di un mutuo fosse l'acquisto di azioni della Banca, e, in particolare, l'acquisto di un ammontare di azioni tale da far assumere a chi lo non fosse la qualifica di socio e tale da poter far accedere il consumatore al prodotto di mutuo soci"; 4) i **dati relativi alla crescita della compagine sociale e degli azionisti** che dal 2012 al 2014 risultano essere state pari addirittura al 50-60%; 5) la **disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinare mutui-azioni** avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio".*
- c) *"In particolare, i **dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinare mutui-titoli** avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio sono indicativi di questa politica commerciale fortemente perseguita dalla Banca di collocamento di proprie azioni ad ogni richiesta di mutuo dei consumatori. Le percentuali di mutui in abbinamento a titoli sono, infatti, rilevanti e sintomatiche di questa spinta e, infatti, tenuto conto dei criteri 6*

*mesi prima/6 mesi dopo e medesimo anno, risulta che circa un mutuo immobiliare e di liquidità su tre negli anni 2013 e 2014 è avvenuto con collocamento di titoli della Banca contestuale. Le percentuali di abbinamento mutui-titoli, sono, poi, ancora più significative se si considerano i valori mensili in quanto si raggiungono picchi del 40-50% circa per il 2013 e del 50-60% circa per il 2014. Inoltre, qualora si tenga conto, invece, del criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012-31 dicembre 2014, tali percentuali assurgono al 40-50% negli anni 2013 e 2014, con picchi del 60-70% circa nel 2013 e del 60-70% circa nel 2014”.*

- d) *“Sempre le risultanze istruttorie hanno, inoltre, fatto emergere che, al fine di giungere al successo della predetta operazione di ricapitalizzazione e, in particolare, dell’aumento del capitale del 2014 e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati, è stato offerto ai consumatori/persone fisiche, nel caso in cui questi ultimi richiedessero un prodotto di mutuo – sotto la prospettazione di un prodotto particolarmente conveniente – il «mutuo soci», che li obbligava all’acquisto di pacchetti minimi di azioni della Banca pari a numero 200 azioni per accedere al mutuo de quo riservato ai soci e a non vendere tali pacchetti azionari in modo da non scendere sotto la soglia pari a numero 200 azioni, per determinati periodi (24 mesi successivi alla stipula del mutuo), al fine di non perdere le specifiche condizioni economiche ivi previste. Si è, infatti, anche rilevato dalla disamina dei dati quantitativi forniti dal*

*professionista che, a partire dal secondo quadrimestre del 2013 (inizio commercializzazione), un mutuo su tre circa di questi mutui abbinati alle azioni è stato un «mutuo soci» e che, quindi, con riferimento alle suddette percentuali di abbinamento mutui-azioni relative all'insieme dei mutui immobiliari e di liquidità, comprensivo sia dei mutui ordinari sia dei mutui soci, quest'ultima tipologia di finanziamenti ha pesato sul complesso delle vendite abbinato per un terzo".*

- e) *“Con riguardo all’eccezione formulata da Veneto Banca circa l’elaborazione dei suddetti dati quantitativi relativi all’abbinamento mutui-azioni, effettuata dalla medesima Banca sulla base della nozione di contestualità richiesta dall’Autorità e al fatto che non avrebbero dovuto rilevare gli acquisti di azioni effettuati dopo l’erogazione del finanziamento, poiché una volta ricevuto il mutuo il consumatore/mutuatario avrebbe ben potuto rifiutarsi di acquistare le azioni senza patire alcuna conseguenza sul rapporto creditizio già instaurato e non vi sarebbe stato alcun indebito condizionamento, si rappresenta quanto segue. **Dalla documentazione in atti è emerso che l’acquisto di azioni in abbinamento alla delibera/sottoscrizione del mutuo non è sempre avvenuto antecedentemente ovvero contestualmente alle medesime, ne è riprova quanto dichiarato dai funzionari/dirigenti di Filiale circa il fatto che: «tali azioni potevano essere acquisite in vista della sottoscrizione del contratto di mutuo anche***



*attraverso iniziale versamento della somma corrispondente, bloccata per finalità di successivo acquisto azioni attraverso un atto di ritenzione e compensazione, documento connesso al contratto di mutuo stesso (mutuo ordinario a cui venivano applicate le condizioni del mutuo soci)». Pertanto, con la sottoscrizione di tale atto, denominato «atto di ritenzione e compensazione», è stato consentito ad alcuni consumatori che al momento della stipula del contratto di mutuo non erano soci ovvero quantomeno titolari di azioni nel numero minimo necessario, vincolando delle somme per finalità di successivo acquisto di azioni, di beneficiare delle condizioni economiche del mutuo soci. Con ciò rendendo possibile la delibera/sottoscrizione di un mutuo ordinario alle condizioni di un mutuo soci con un successivo acquisto delle azioni necessarie».*

\* \* \*

#### **4.2 - La procura della Repubblica di Roma e la consulenza tecnica del dott.**

##### **Luca Terrinoni.**

Di recente, la Procura della Repubblica di Roma – assistita da un consulente tecnico di fama nazionale, il dott. Luca Terrinoni, nonché dagli Organi di Vigilanza – ha elencato e puntualizzato gli illeciti commessi dall’odierna convenuta.

Un supporto fondamentale in tal senso è rappresentato dall’ordinanza di applicazione di misura cautelare – in particolare trattasi di arresti domiciliari – emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del dott. Vincenzo Consoli,

Amministratore Delegato di Veneto Banca S.c.p.a. fino a maggio del 2014 nonché dall'elaborato depositato dal consulente (cfr. docc. 11 e 12).

In specie, all'indagato viene contestata la commissione di due illeciti: in primo luogo, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – concretatosi nell'artefazione dei dati di bilancio e nella trasmissione di informative non veritiere – e, in secondo luogo, l'aggiotaggio, ossia la diffusione di informazioni ingannevoli tali da manipolare il prezzo di vendita delle partecipazioni.

Inoltre, merita di essere evidenziato che – seppur la misura cautelare sia stata adottata nei soli confronti del dott. Consoli – i soggetti indagati per la commissione dei predetti illeciti comprendevano i sig.ri Falvio Marcolin, Stefano Bortolo, Pietro d'Agui, Gianclaudio Giovannone, Flavio Trinca, Mosè Fagiani, Massimo Lembo, Renato Merlo, Diego Xausa, Marco Pezzetta, Michele Stiz, Martino Mazzocato, Roberto d'Imperio e Francesco Favotto.

In poche parole, buona parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché alcuni Dirigenti della Banca sono indagati per aver commesso i reati di cui si è detto.

Non solo.

Il provvedimento della dott.ssa Passamonti sottolinea altresì come i reati contestati agli indagati – seppur non posti alla base della richiesta cautelare – comprendano altri illeciti, quali, in particolare, il “falso in prospetto” di cui all'art. 173-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che punisce *“chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o*

*l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Al fine di meglio chiarire come Veneto Banca sia riuscita a vendere partecipazioni a un prezzo enormemente superiore rispetto al cosiddetto “*fair value*” – e considerata altresì la voluminosità del provvedimento allegato – è indispensabile riportarne alcuni dei punti salienti.

In primo luogo, il G.I.P. ha chiarito come Banca d'Italia, Consob e Banca Centrale Europea – che hanno operato disgiuntamente l'una dall'altra – abbiano mosso i medesimi rilievi nei confronti di Veneto Banca.

*In particolare, “nell’ottica di ciascuna delle autorità preposte, detti controlli hanno dato esiti del tutto coerenti, per quanto qui interessa, a quelli delle successive investigazioni svolte nel presente procedimento, principalmente in ordine ad anomale circostanze relative: a concessione di finanziamenti ad azionisti della stessa Banca, all’erogazione di credito in maniera diffusamente disinvolta (...) ed alla fissazione del prezzo dell’azione «Veneto Banca» in maniera sovrastimata rispetto ai prescritti parametri economico/reddituali e patrimoniali”.*

Inoltre, “*le principali mancanze rilevate prendono luogo da comunicazioni non fedeli e false rappresentazioni relative alle principali componenti del patrimonio di vigilanza, in gran parte determinate da distorte condotte di insistito collocamento di azioni della Banca presso clientela della*

*stessa, sovente in abbinamento alla concessione di facilitazioni quando non direttamente finanziamenti a tale scopo asserviti” (cfr. doc. 11, pag. 9).*

In secondo luogo, l’ordinanza chiarisce come il valore dell’azione Veneto Banca fosse grandemente sovrastimato dal Consiglio d’Amministrazione e totalmente svincolato dal valore patrimoniale della società, dall’andamento del mercato e dai dati di bilancio.

In specie, Banca d’Italia ha evidenziato che *“il valore dell’azione costantemente incrementato, anche nello scorso esercizio chiuso in perdita [ndr: esercizio chiuso al 31 dicembre 2012], determina un price/book value (1,43) incoerente con il contesto economico attuale e d’ostacolo al compimento di operazioni societarie per le ricadute sulla stabilità dell’azionariato...”*

Inoltre, *“le scelte in tema di determinazione del valore dell’azione di Veneto Banca S.c.p.a. non sono stati ispirate a principi di prudenza e non risultano aderenti alla redditività aziendale. Il valore, infatti, è stato determinato dal Consiglio in misura sistematicamente crescente, anche nell’attuale fase di crisi, in controtendenza con il mercato e persino in presenza di un risultato di conto economico negativo, come nel trascorso esercizio”.*

Consob, dal proprio canto, ha aggiunto che *“i metodi utilizzati per il calcolo del prezzo dell’azione risultano ancorati a dati patrimoniali e reddituali di natura prospettica, sostanzialmente legati ai valori contenuti nei piani industriali [e] alcune importanti componenti di queste previsioni aziendali (in particolare, l’utile netto e l’ammontare delle rettifiche su crediti)*

*si sono rilevate eccessivamente ottimistiche e sfidanti”* (cfr. doc. 11, pag. 12).

Pertanto, le informazioni diffuse da Veneto Banca circa l’andamento dell’Istituto e il regolare aumento del valore delle azioni hanno inevitabilmente indotto in inganno la generalità dei risparmiatori.

Il G.I.P. infatti conclude la propria argomentazione circa il reato di agiotaggio nei seguenti termini: *“conclusivamente: - la falsa rappresentazione patrimoniale della Banca, tale da fornire esternamente un profilo di stabilità e di solvibilità maggiore di quello effettivo; - il sostegno operato negli ultimi anni sul valore dell’azione Veneto Banca, probabilmente idoneo a contribuire alla diffusione di una percezione, nel pubblico, di costante crescita della Banca; - la peculiare ragione sociale dell’istituto (una Banca popolare cooperativa in cui vigeva il cosiddetto «voto capitaro»), dunque caratterizzata dalla sostanziale incapacità dei soci di incidere in maniera marcata e consolidata sulla linea strategica e sulla politica di gestione della Banca stessa, viceversa quasi completamente affidate, per quanto constatato dalla Banca d’Italia, all’organo amministrativo dell’azienda, peraltro con concentrazione di poteri soprattutto in capo all’allora A.D. Consoli e al Presidente Trinca costituiscono argomenti decisivi per affermare che Veneto Banca è stata gestita in maniera tale da ingenerare nel pubblico dei risparmiatori (e nelle autorità di vigilanza) un costante affidamento nella stabilità della Banca; una condotta dunque idonea, quanto alla generalità dei risparmiatori, a integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 2637 cod. civ.”* (cfr. doc. 11, pag. 138).

Da ultimo, preme evidenziare che il consulente tecnico della Procura ha

chiarito in modo netto come la svalutazione delle partecipazioni Veneto Banca non sia riconducibile né all'introduzione della normativa comunitaria né alla congiuntura economica sfavorevole.

Quanto al primo punto, si legge che *“va poi spesa una riflessione sul tema dell'asserito mutamento dei criteri regolamentari introdotto dal passaggio della competenza di supervisione alla Banca Centrale Europea. Ebbene, nella sostanza le nuove modalità di classificazione – innovazione spesso invocata per giustificare il diffuso degrado degli attivi delle banche – non contraddicono le ragioni del prudente operare che orientavano le regole precedenti, né tantomeno valgono a motivare la sottovalutazione dei rischi di perdita”* (cfr. doc. 11, pag. 70).

Con riguardo al secondo versante, il dott. Terrinoni è chiaro nell'affermare che *“analoga enfasi connota poi il richiamo alla difficile e perdurante fase critica attraversata dai settori produttivi. Anche tale argomento va ricomposto nei giusti limiti: funzione precipua di una Banca è gestire il rischio di credito preservando integrità patrimoniale e capacità di reddito; ciò vale anche e soprattutto nelle difficili congiunture. Le fasi di difficoltà economica non sono notti in cui le vacche sono tutte nere: è dimostrato che tali fasi sono ben diversamente sopportate dalle banche abituate al rigore nella selezione e nella valutazione dei rapporti, rispetto alle banche che perseguono rapidi incrementi commerciali senza porre cura al mantenimento degli equilibri tecnico-gestionali. Quando del resto la scarsa prudenza si unisce all'adozione di comportamenti non ispirati a sana gestione, l'appello al ciclo congiunturale avverso appare perfino grottesco”* (cfr. doc.

11, pag. 71).

Alla luce degli esiti di cui si è appena detto, in data 27 giugno 2017, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio dei soggetti indagati per i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, agiotaggio e falso in prospetto.

\* \* \*

Un profilo di fondamentale importanza affrontato dalla relazione tecnica del dott. Terrinoni riguarda la collocazione temporale delle irregolarità che – solo di recente – hanno imposto a Veneto Banca di porre in essere correttivi di bilancio per € 1,567M cui vanno aggiunti gli ulteriori € 1,288 approvati dal CdA in data 3 aprile 2017.

A tal proposito, il consulente della Procura ha chiarito che le predette svalutazioni avrebbero dovuto essere operate – e, quindi, comunicate al pubblico – quantomeno a partire dal 2013.

Occorre riportare integralmente quanto scritto nell'elaborato (cfr. doc. 12, pagg. 60-61).

*“Fra il 2014 e il 2015 Veneto banca ha effettuato svalutazioni dei crediti per complessivi € 1,567M.*

*Tali rettifiche di valore – al netto di riprese di valore e recuperi – hanno portato il totale degli accantonamenti su crediti al 31.12.2015 a € 2.647M (rispetto agli euro 1,168M di accantonamenti al 31. 12. 2013).*

*Inoltre, nel corso dello stesso triennio, la Banca ha portato a conto economico € 130M di perdite su sofferenze chiuse (€ 21M dei quali non fronteggiati da accantonamenti in essere al momento della chiusura) nonché €*

67M di perdite su posizioni non in sofferenza (per oltre la metà dovuti all'escussione di garanzie da parte di banche estere) non fronteggiate da accantonamenti.

Come detto, l'imponenza delle recenti svalutazioni è l'effetto di un grave degrado del portafoglio crediti che non può ritenersi istantaneo.

Normalmente, il decorso fra il manifestarsi delle prime tensioni finanziarie, l'irregolare andamento del rapporto e la definitiva incapacità di restituzione del credito ricevuto avviene con gradualità e in tempi consistenti, peraltro variabili in funzione delle dimensioni dell'affidamento, dei settori di attività del cliente, della tipologia dei fattori di crisi.

Nella situazione in esame, l'indebolimento del presidio aziendale creditizio che ha accompagnato la fase di sviluppo degli impieghi (naturalmente enfatizzando l'esposizione aziendale e maggiori rischi) fa sì che situazione di sostanziale insolvenza o quanto meno di gravi squilibri finanziari (con conseguenti margini di perdita per la banca) siano in molti casi assai risalenti nel tempo ed in alcuni (non molti, ma di significativa importanza) da ricondurre addirittura alla fase iniziale del rapporto.

**Si è rilevato che sino al 2014 la regolamentazione aziendale in materia di svalutazione dei crediti classificati fra quelli deteriorati era alquanto lacunosa; era assente quella sulla svalutazione dei crediti non deteriorati.**

**Tali ragioni nonché il notevole incremento di partite deteriorate e svalutazioni apportate di recente hanno suggerito l'ipotesi che in materia di qualità del rischio (attraverso la classificazione dei crediti in categorie di**



*anomalia) e di recuperabilità dei finanziamenti (attraverso la segnalazione delle perdite) le informazioni rese all’Organo di Vigilanza siamo stati, per lungo tempo, fortemente distorte. In particolare, si ha ragione di ritenere che le svalutazioni operate nel biennio 2014-2015 fossero in massima parte da effettuare almeno dal 2013.*

*Pertanto, le segnalazioni statistiche obbligatorie e le informazioni esposte nel bilancio aziendale per lungo tempo hanno presentato un quadro della qualità e della recuperabilità del rischio fortemente discosto dalla realtà”.*

\* \* \*

#### *4.3 – L’ispezione di Banca d’Italia tenutasi nel periodo 15 aprile 2013 – 9 agosto 2013.*

A metà del 2013, Banca d’Italia ha eseguito un’ispezione presso la sede di Veneto Banca, i cui esiti sono stati a dir poco inquietanti.

In allegato alla presente si produce l’elaborato definitivo redatto dall’Organo di Vigilanza di cui si sintetizzano i profili più rilevanti ai fini della presente insinuazione (cfr. doc. 13).

##### 1) ORGANI SOCIALI E CONTROLLI INTERNI.

Con riferimento alla struttura societaria e alle modalità di gestione dell’Istituto è emerso che:

a) I ritardi nell’emersione della reale rischiosità del portafoglio hanno consentito, fino al 2011, di perseguire indirizzi volti a massimizzare i risultati di breve periodo e di supportare politiche di determinazione del valore delle azioni poco prudenti, utili a sostenere la crescita del capitale, favorita anche

attraverso la concessione di facilitazioni destinate all'acquisto di azioni proprie.

b) Le scelte in tema di determinazione del valore dell'azione non sono state ispirate a principi di prudenza e non risultano aderenti alla redditività aziendale. In particolare, il predetto valore è stato individuato in misura sistematicamente crescente nonostante la situazione di crisi, la controtendenza del mercato nonché i risultati economici negativi.

c) I vertici societari hanno ciecamente perseverato nel diffondere e assicurare ottimistiche ipotesi di crescita dei profitti.

d) I livelli minimi di patrimonializzazione utilizzati per la determinazione dell'utile distribuibile non tengono conto delle soglie imposte da Banca d'Italia.

e) Sono stati "mascherati" un gran numero di finanziamenti concessi per l'acquisto di azioni o per evitare smobilizzi di partecipazioni unitamente a cosiddetti "atti di ritenzione e compensazione" utilizzati dall'Istituto per porre a garanzia degli affidamenti concessi le proprie azioni.

## 2) GESTIONE DEL CREDITO.

Banca d'Italia ha appurato che la gestione del credito da parte della Banca si è caratterizzata per:

a) Nella fase di affidamento le istanze di carattere commerciale hanno limitato l'incisività dello scrutinio del merito creditizio.

b) I vertici societari hanno sistematicamente favorito soggetti "amici".

c) Sono state regolarmente finanziate operazioni immobiliari spregiudicate.

- d) Gli importi accordati venivano adeguati agli utilizzi raggiunti.
- e) Sono state concesse linee di credito per estinguere le precedenti ed evitare classificazione a *default*.
- f) L'attività di monitoraggio sui crediti è stata scarsa, se non insussistente.
- g) Le posizioni di debito non sono state correttamente classificate.
- h) Le garanzie immobiliari sono state sistematicamente sopravvalutate.

### 3) CONSIDERAZIONI DI SINTESI.

L'Organismo di vigilanza ha sinteticamente concluso che:

a) Il *price/book value* dell'azione, pari a 1,43, era incoerente con il contesto economico attuale e d'ostacolo al compimento di operazioni societarie in ragione delle probabili ricadute sulla stabilità dell'azionariato.

b) L'ampliamento dell'azionariato è stato ottenuto attraverso la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di azioni per il 10% del patrimonio di qualità primaria.

\* \* \*

#### **4.4 – I procedimenti sanzionatori Consob.**

La Consob ha concluso ben quattro procedimenti sanzionatori nei confronti di Veneto Banca, di cui si allega la documentazione e si riepilogano sinteticamente gli esiti.

##### 1) **PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 42948/16** (cfr. doc. 14).

a) La violazione delle procedure di adeguatezza e di appropriatezza.

- i) A partire da fine 2013 si è assistito a uno squilibrio tra le richieste di acquisto e vendita delle azioni, con una

conseguente crisi di liquidità. La Banca ha cercato di intervenire con una serie di iniziative, anche per assicurare l'esito degli aumenti di capitale (finanziamenti per l'acquisto di azioni, scritture con cui venivano previsti rendimenti garantiti, clausole di salvaguardia in caso di diminuzione del valore delle azioni, utilizzo irregolare e arbitrario del Fondo Acquisto Azioni Proprie, pressioni sulla rete distributiva onde massimizzare la vendita di partecipazioni, obbligazione con rendimento al 4% chi avesse aderito all'AUCAP).

b) Numerose irregolarità.

- i) Riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già risultati inadeguati (86,82% delle operazioni relative all'inoptato). In altri termini, la Banca ha prestato il servizio di consulenza al cliente in violazione della normativa di riferimento in tema di adeguatezza, in quanto le azioni VB raccomandate al cliente non erano risultate adeguate al profilo di quest'ultimo.
- ii) Procedure gestionali-esecutive in cui la valutazione di adeguatezza si è atteggiata a "mero verificatore" di tipo formalistico, senza alcuna efficacia bloccante. l'operatore può disattivare il *flag* relativo all'adeguatezza e procedere con il test di appropriatezza, anche prima del test di adeguatezza (indicando che l'iniziativa è del cliente)

- iii) Non è possibile determinare se l'iniziativa è del cliente o se vi è stata consulenza.
  - iv) I questionari di profilatura Mifid sono basati su "risposte auto-valutative" in assenza di controlli circa la coerenza interna e la compatibilità con le informazioni di cui la Banca dispone e i criteri sono stati ponderati in modo da far convergere la clientela su profili a rischio più elevato. La profilatura è sbilanciata: livello esperienza e conoscenza, *holding period* e rischio di mercato.
  - v) La Banca ha ammesso la necessità di far convergere la maggioranza della clientela verso un profilo di rischio coerente con quello – elevato – attribuito alle proprie azioni.
- c) La violazione del divieto di comportarsi con diligenza e correttezza.
- i) Con riguardo ai trasferimenti di azioni tra privati non dovrebbe esservi intermediazione da parte della Banca ma così non è stato, giacché la stessa è intervenuta privilegiando le richieste di vendita di alcuni clienti, violando così le regole che sovrintendono alla prestazione dei servizi di investimento. L'Internal Audit ha confermato che la Banca ha intrattenuto con la propria clientela una relazione che solo apparentemente si è collocata al di fuori della prestazione dei servizi di investimento, con ciò venendo meno all'obbligo di garantire i relativi presidi e le connesse tutele.
  - ii) Nel periodo dell'AUCAP 2014, il 70% dei soggetti che hanno

ricevuto affidamenti hanno aderito all'operazione: si tratta di soggetti che risultano connotati da marcati profili di "dipendenza economica".

iii) Lettere di garanzia aventi per oggetti i rendimenti dell'investimento, promesse di indennizzo e storni commissionali nonché rimborsi e riliquidazioni che corrispondono al deprezzamento subito dall'azione VB.

d) La trattazione degli ordini di vendita.

i) La procedura di richiesta di vendita delle azioni è caratterizzata da ampie aree di manualità e assenza di tracciatura informatica. Inoltre, un applicativo on-line veniva utilizzato esclusivamente per la stampa del modulo senza che rimanesse alcuna traccia della richiesta. Successivamente le richieste di vendita arrivavano all'Ufficio Capitale Sociale che redigeva un foglio *excel* modificabile.

ii) Anche la fase esecutiva degli ordini dinnanzi al CdA è stata caratterizzata da diffusa manualità. Storicamente il criterio cronologico è stato "incrociato" con quello del "taglio crescente" onde evitare che poche grandi richieste esaurissero il *plafond*.

iii) Sino al 20/4/14 (data in cui è stata approvata una Policy mai concretamente applicata) VB non ha previsto alcun regolamento interno riguardante le modalità/criteri di soddisfazione delle richieste di vendita.

- iv) Il CdA ha incrociato richieste vendita/acquisto nelle seguenti date: 14/1/14, 28/10/14, 25/11/14, 16/12/14 e 10/2/15 + 13/5/14 (utilizzo Fondo Acquisto Azioni Proprie per € 100M). In ciascuna occasione il taglio massimo delle richieste evadibili è variato secondo criteri incomprensibili e comunque non predeterminati. Inoltre, i tagli massimi previsti sono stati regolarmente oggetto di deroga.
- e) Il processo di definizione del prezzo delle azioni: a fronte di una Policy che non individua in modo analitico i criteri di determinazione delle grandezze economiche considerate dai metodi valutativi, sono state evidenziate modalità operative difformi nel corso dei diversi anni e comunque non coerenti con quelle impiegate dalla Banca ad altri fini.
- f) Comunicazione di dati e informazioni non veritiere a Consob.
- i) Con riferimento all'AUCAP 2014, la Banca aveva comunicato alla Consob che: a) avrebbe annunciato per iscritto agli azionisti la possibilità di aderire; b) le operazioni sarebbero state processate in regime di adeguatezza e non era verosimile prestare il servizio di consulenza [attiva] ai soggetti che si fossero presentati agli sportelli dopo aver ricevuto la comunicazione. Tuttavia, è accaduto il contrario: a) esclusivo interesse della Banca a indurre la clientela all'investimento in azioni VB, in spregio alle caratteristiche di quest'ultima; b) raccolta di manifestazioni d'interesse; c) riproposizione in

regime di appropriatezza di operazioni già risultare inadeguate (inoptato).

- ii) In data 29/8/14 VB ha escluso fermamente la possibilità che la Banca potesse concedere finanziamenti finalizzati all'adesione all'AUCAP. Le indagini ispettive hanno appurato il contrario.

**2) PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 46237/16 (cfr. doc. 15).**

- a) La Banca ha omesso di riportare nel prospetto le criticità relative alla determinazione del prezzo delle azioni: - i rilievi rappresentati dalla Banca d'Italia in data 06/11/13; - la circostanza che la determinazione del prezzo di offerta sia stata il frutto di un ampio esercizio, discrezionale e politico, del potere del CdA di proposta all'assemblea.

La Banca omettendo le citate informazioni nel prospetto ha determinato l'impossibilità per gli investitori di acquistare notizie utili al conseguimento di un fondato sui prodotti finanziari offerti (artt. 94, comma secondo, e 191, comma secondo, T.U.F.).

- b) La Banca ha omesso di riportare nel prospetto informazioni inerenti alla concessione di finanziamenti strumentali all'acquisto di azioni: - il significativo controvalore dei finanziamenti correlati; -l'esito dei rilievi di Banca d'Italia di data 06/11/13.

Le informazioni sul capitale finanziato hanno le caratteristiche di rilevanza tali da integrare la fattispecie di informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici



dell'emittente nell'ambito dell'offerta effettuata dalla Banca a valere sul prospetto (artt. 94, comma secondo, e 191, comma secondo, T.U.F.).

- c) La Banca ha omesso di riportare nel prospetto informazioni circa le criticità evidenziate da Banca d'Italia rispetto al ruolo ricoperto dal dott. Consoli: - i rilievi di Banca d'Italia circa l'eccessiva concentrazione di potere in capo all'A.D. e le disfunzioni che ne sono derivate in termini di gestione aziendale; - i rilievi di Banca d'Italia circa le carenze relative alle prassi e procedure della Banca per l'erogazione del credito.

Le omissioni hanno comportato l'impossibilità per gli investitori di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente nonché sui prodotti finanziari (artt. 94, comma secondo, e 191, comma secondo, T.U.F.).

- d) La Banca ha omesso di riportare nel prospetto informazioni circa la compravendita delle azioni della Banca: - utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie per operazioni di acquisto di azioni della Banca con regolamento in data 3/6/14 per un importo superiore a € 100M (su un tot. di € 200M) con evidenti conseguenze in termini di liquidità; - attivazione del *blocking-period*; - esercizio opzione-put da parte di Cattolica Assicurazioni (corresponsione a Cattolica di € 57,37M e annullamento di n. 1.069.299 azioni VB).

Le carenze non hanno consentito agli investitori di formulare

corrette aspettative in ordine al grado di capacità di realizzare il disinvestimento delle azioni oggetto di offerta, dopo l'eventuale sottoscrizione e quindi di poter conseguire un fondato giudizio sui prodotti finanziari.

**3) PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 46239/16** (cfr. doc. 16).

È emersa un'attività di raccolta di manifestazioni di interesse concepita a livello di Direzione Generale. L'attività di raccolta è stata poi gestita operativamente dalle singole Direzioni Territoriali poiché

dalle strutture centrali della Banca sono giunti alle Direzioni Territoriali interessate indicazioni sulla clientela *target*. L'interesse è stato raccolto mediante la sottoposizione alla clientela di un modulo *ad hoc*, redatto su carta intestata VB.

L'attività di raccolta è avvenuta in violazione dell'art. 34-*decies*, comma primo, Reg. Emittenti giacché: - non risulta essere stata trasmessa alla Consob alcuna documentazione; - la Banca non ha fatto riferimento, nel modulo, alla circostanza che sarebbe stato successivamente pubblicato il prospetto e il luogo in cui il pubblico avrebbe potuto procurarselo.

**4) PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONSOB N. 44151/16** (cfr. doc. 17).

a) La Banca non ha fornito alla clientela un'informativa completa circa la determinazione del valore azioni.

i) Comunicati di riferimento: 27/4/13, 8/4/14, 26/4/14, 9/4/15, 18/4/15.

ii) Informazioni omesse: - in occasione del Comitato Strategico 8/4/14 il dott. Consoli e il dott. Trinca manifestano la necessità di mantenere alto il prezzo delle azioni per non destabilizzare gli investitori ed evitare un “assalto” di BPV, pur essendo consapevoli della necessaria correzione al ribasso; - non risultato fissati i criteri d’indipendenza dell’esperto e l’opinione è stata predisposta a cavallo o persino dopo la delibera del CdA sul valore da proporre all’assemblea; - il parere del Collegio Sindacale si è limitato ad un avvallo acritico, salvo, nel 2015, evidenziare i limiti della Policy (mutato contesto, metodi non coerenti che le attuali prassi, MPC è un metodo desueto e CdA conserva enorme discrezionalità).

b) La Banca non ha fornito alla clientela un’informativa completa circa l’acquisto di un portafoglio di prestiti ipotecari da J.P. Morgan (in data 11/2/15 VB ha concluso un contratto di cessione di crediti avente a oggetto un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi detenuti da J.P. Morgan per cui sono stati versati € 205,5M – €170M contanti + € 35,5M di azioni VB –). L’operazione avrebbe dovuto essere comunicata ai sensi dell’art. 109 Reg. Emittenti.

c) La Banca non ha fornito alla clientela un’informativa completa circa la concessione di finanziamenti strumentali all’adesione all’AUCAP 2014.

i) Comunicati di riferimento: 4/8/14, 28/7/14, 27/8/14 e 24/3/15.

- ii) La solidità patrimoniale della Banca rappresentata nei comunicati era diversa da quella effettiva: le azioni sottoscritte utilizzando finanziamenti dovevano essere scomutate dal PdV ed anche i risultati dell'AUCAP sono falsati.
- d) La Banca non ha fornito alla clientela un'informativa completa circa la cessione partecipazioni in BIM e IPIBI.
- i) Comunicati di riferimento: 7/8/14.
  - ii) Violazione dell'art. 114, comma primo, TUF, poiché si omette di esplicitare: - correlazione tra cessione di IPIBI con dismissione partecipazione in BIM; - impegni di riacquisto in favore soci Co.Fi.To; - impegno di VB ad acquistare da BIM un portafoglio di crediti deteriorati.
- e) La Banca non ha fornito alla clientela un'informativa completa circa l'esercizio anticipato dell'opzione PUT da parte di Cattolica Assicurazioni. In particolare, VB non ha mai comunicato: - esistenza accordo PUT con Cattolica risalente al 23/4/10 (in origine azioni Ca.Ri.Fac. poi incorporata da VB); -l'esercizio dell'opzione PUT con una controvalorizzazione dell'azione VB a € 63; - VB ha dovuto annullare le azioni riacquistate da Cattolica con relativo utilizzo della riserva negativa di patrimonio.

\* \* \*

#### **4.5 – Il rapporto ispettivo di Banca Centrale Europea.**

Nel 2015, Banca Centrale Europea ha eseguito a sua volta un controllo ispettivo presso la sede di Veneto Banca, rispetto alla quale si produce

l'elaborato definitivo redatto dall'Organo di Vigilanza e di cui si sintetizzano gli esiti, peraltro conformi a quanto sino ad ora già evidenziato (cfr. doc. 18).

#### 1) GOVERNANCE

a) L'ispezione ha fatto emergere che, attraverso alcune specifiche transazioni, l'ex DG ha raggiunto l'obiettivo di permettere il soddisfacimento di ordini di vendita per circa n. 4M di azioni, anche se non sempre nel rispetto dell'ordine cronologico. Nonostante tale attività, che ha determinato l'esposizione della Banca a rischi legali e reputazionali, il numero degli ordini di vendita "non eseguiti" è tuttora molto rilevante e la Banca non ha colto l'opportunità per incrementare il proprio CET1 di € 48M.

b) Sotto l'egida del dott. Consoli e del dott. Fagiani, la Banca ha talvolta tenuto indenni alcuni azionisti di Veneto Banca dalle minusvalenze registrate a causa delle difficoltà dagli stessi incontrate nella vendita delle proprie azioni o ha ridotto il tasso di interesse dei finanziamenti concessi per acquistare azioni.

c) L'attività del Collegio Sindacale non è risultata adeguatamente efficace nel prevenire i rilevanti rischi connessi alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni VB né nell'assicurare la conformità di alcune transazioni rilevanti alla regolamentazione di vigilanza. Il 13/5/14 il C.S. ha segnalato al CdA problematiche relative all'operazione di riacquisto di azioni proprie tenutasi nel giugno 2014 (*"assenza di un regolamento per l'esecuzione nel mercato secondario e quindi senza il rigoroso rispetto del principio di priorità e/o di proporzionalità e trasparenza delle negoziazioni"*) ma non ha preteso alcun intervento.

## 2) RELAZIONI CON GLI AZIONISTI E CONNESSI RISCHI OPERATIVI E REPUTAZIONALI.

a) La negoziazione di azioni VB. Per molto tempo non è stata prevista alcuna Policy disciplinante la negoziazione d'azioni. L'unica è stata introdotta ad aprile 2015 ma non ha mai trovato applicazione. Ad ogni modo, neppure questa Policy riduce appieno i rischi legali e reputazionali derivanti dalla negoziazione di azioni VB in quanto: - non assicura alla conformità ai principi di trasparenza e certezza previsti dalla normativa italiana in materia di servizi di investimento (art. 21 TUF e art. 49 Reg. Int.); - induce gli azionisti in maniera scorretta a conferire ordini di vendita di quantità limitate di azioni, poiché richieste di importi elevati comportano una probabilità di esecuzione inferiore.

b) L'ispezione ha evidenziato che la Banca ha finanziato in maniera sostanziale la sottoscrizione o l'acquisto delle proprie azioni.

c) Il valore delle azioni VB.

i) Le fonti regolanti la determinazione del valore delle partecipazioni sono una Policy interna del 2010 e modificata nel 2012 (modello patrimoniale + DDM + multipli di mercato per il controllo).

ii) Il parere indipendente non ha mai valutato l'adeguatezza dei prezzi derivanti dalle metodologie ma ha esclusivamente evidenziato se tali metodiche fossero applicate in maniera corretta.

iii) L'ispezione ha evidenziato che la politica di determinazione

del valore delle azioni VB risentiva di significativi margini di discrezionalità e incertezza e che il valore delle azioni VB stabilito ad aprile 2015, anche a causa delle carenze di politica interna, non era in linea con le principali determinanti della Banca.

- iv) I pareri indipendenti (prof. Rutigliano e Simmetrix) hanno evidenziato una serie di lacune: - il Metodo patrimoniale è usato raramente nella prassi; - manca un'analisi preliminare delle principali determinanti di valore del piano strategico; - non si tiene conto delle incertezze della fase economica; - non si è considerato che, rispetto alle quotate, VB ha diversa struttura finanziaria e azioni di diversa natura; - il valore risultante era estremamente sfidante; - l'utilizzo di due metodologie e l'ipotesi di un tasso di crescita costante non sono utilizzati nella prassi; - alcune ipotesi relative al Piano Industriale risultavano difficilmente realizzabili; - il PBV delle azioni VB (1,37) non riflette, comunque, la prolungata fase economica ed è ancora alto se confrontato con quello di altre banche popolari non quotate (1,20) e la distanza aumenta se si considera il PBV medio delle banche quotate, popolari e non (0,73).

d) Caratteri e dinamiche di capitale e azionisti.

- i) Dal momento che le azioni VB non sono quotate, il mercato secondario delle stesse è stato gestito dalla Banca che ha agito, di norma, da intermediario, cioè incrociando gli ordini di

acquisto e vendita inviati dai propri azionisti.

ii) In conseguenza della mancata riduzione degli ordini di vendita, la Banca ha iniziato dal 2014 a utilizzare il Fondo Acquisito Azioni Proprie realizzando un significativo riacquisto.

e) L'analisi nominativa di un ampio campione di azioni ha rivelato l'esistenza al 30/6/15 di un importo complessivo pari a € 250,6M in azioni sottoscritte/acquistate tramite finanziamento della Banca. Va precisato che € 86,5M riguardano prestiti erogati dopo il 31/3/13. Ulteriori approfondimenti hanno appurato che le azioni finanziate alla data del 31/3/13 ammontavano a € 183,4M.

f) VB si è anche impegnata a riacquistare le proprie azioni in presenza di determinate circostanze previste nell'ambito di accordi più ampi. Alcune lettere rilasciate nel 2013-2014 erano finalizzate a tenere indenni alcuni azionisti in vista di una possibile svalutazione delle azioni VB.

g) Collocamenti non corretti e comportamenti irregolari.

i) Negoziazioni di azioni VB.

-Le negoziazioni di azioni VB intermedate dalla Banca talvolta non sono state realizzate in ottemperanza all'ordine di priorità cronologica. Tale circostanza si verificava in un periodo in cui il prezzo delle azioni era in calo e vi era assenza di richieste di acquistare azioni.

- L'ispezione ha evidenziato che talvolta la negoziazione delle azioni VB intermediata dalla Banca è stata condotta senza assicurare il rispetto dei criteri di priorità previsti



per gli ordini di vendita. In certi casi, la Banca ha tutelato alcuni clienti dal deprezzamento delle proprie azioni offrendo loro indennizzi sotto forma di rimborsi di commissioni.

- Il gruppo ispettivo ha dunque stimato che la perdita potenziale subita dagli azionisti scavalcati nella priorità, a seguito della riduzione del prezzo delle azioni dopo la trasmissione dell'ordine di vendita, ammonta oggi a circa € 80M (per € 14M già presentato reclamo).

h) Violazione degli obblighi Mifid.

- i) In occasione dell'AUCAP2014, inizialmente veniva eseguito un test di adeguatezza e, in caso di esito negativo, appropriatezza: tutti i potenziali sottoscrittori potevano sottoscrivere l'AUCAP sebbene non fosse superato il test di adeguatezza, dichiarando di aver agito di propria iniziativa.
- ii) In occasione del POC2013, inizialmente veniva eseguito un test di adeguatezza e, in caso di esito negativo, appropriatezza.
- iii) Consob, con lettera 26/6/14, aveva fornito specifiche linee guida per gestire i connessi conflitti di interesse, avvertendo VB di porre attenzione a realizzare l'AUCAP nel preminente interesse dei clienti (evitare consulenza di fatto nonché l'elusione test di adeguatezza). Invece, la Banca non ha assunto alcuna misura al fine di evitare il rischio di prestare consulenza di fatto.

\* \* \*

**5- CONFERME CIRCA LA CORRETTEZZA DELLA RICOSTRUZIONE  
OPERATA DAGLI ODIERNI ESPONENTI**

**Oltre alle citate e allegate indagini e sanzioni della Consob, un'ulteriore conferma circa la correttezza e la veridicità di quanto sostenuto dagli odierni esponenti e da coloro che hanno già sporto querela per i medesimi fatti è rappresentata dall'ordinanza di applicazione di misura cautelare – in particolare trattasi di arresti domiciliari – emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del dott. Vincenzo Consoli, Amministratore Delegato di Veneto Banca S.c.p.a. fino a maggio del 2014.**

Il provvedimento della dott.ssa Passamonti conferma, infatti, come tra i reati contestati ai vertici dell'Istituto siano compresi l'aggiotaggio e il cosiddetto "falso in prospetto", nonché ripercorre lucidamente le vicende della Banca in modo perfettamente comparabile alla narrazione della presente denuncia, evidenziando la commissione della serie nutrita di irregolarità contabili e non già *supra* analiticamente descritte.

*“Da molti anni Veneto Banca ha indiscriminatamente finanziato la sottoscrizione o l'acquisto o il mantenimento di proprie azioni. Tale condotta – non ammessa dalla regolamentazione di vigilanza né, se non a precise condizioni, dall'art. 2357 cod. civ. – si è molti casi concretizzata nei confronti di soggetti non interessati a investire in titoli della banca, ma indotti a farlo in cambio della concessione di credito ovvero – in caso di difficoltà finanziarie – della mancata attivazione di azioni di rigore. A questo fenomeno si aggiunga quello dell'assoggettamento del possesso azionario a un «accordo di*

*ritenzione e compensazione» sostanzialmente volto a garantire il recupero del credito fronteggiato da azioni, nel tentativo di aggirare la normativa della Banca d'Italia valida a tutto il 2013 e, a partire dal 2014, la normativa comunitaria: in entrambi i contesti normativi le azioni finanziate dalla banca e/o acquisite in garanzia non sono computabili nei patrimoni della banca stessa ai fini del rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori (cfr. pag. 68). [...]* Conclusivamente: - la falsa rappresentazione patrimoniale della banca, tale da fornire esternamente un profilo di stabilità e di solvibilità maggiore di quello effettivo; - il sostegno operato negli ultimi anni sul valore dell'azione Veneto Banca, probabilmente idoneo a contribuire alla diffusione di una percezione, nel pubblico, di costante crescita della banca; - la peculiare ragione sociale dell'istituto (una banca popolare cooperativa in cui vigeva il cosiddetto "voto capitario"), dunque caratterizzata dalla sostanziale incapacità dei soci di incidere in maniera marcata e consolidata sulla linea strategica e sulla politica di gestione della banca stessa, viceversa quasi completamente affidate, per quanto constatato dalla Banca d'Italia, all'organo amministrativo dell'azienda, peraltro con concentrazione di poteri soprattutto in capo all'allora A.D. Consoli e al Presidente Trinca costituiscono argomenti decisivi per affermare che Veneto Banca è stata gestita in maniera tale da ingenerare nel pubblico dei risparmiatori un costante affidamento nella stabilità della banca; una condotta dunque idonea, quanto alla generalità dei risparmiatori, a integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 2637 cod. civ.”

Il procedimento nel quale tale ordinanza si inserisce è oramai giunto alla fase dell'udienza preliminare e la totalità degli atti che l'odierno scrivente

è riuscito a visionare confermano con chiarezza la sconcertante veridicità di quanto finora narrato.

Si sottolinei che, per ovvi motivi di competenza e di limitatezza cronologica dell'indagine romana, il procedimento della Capitale risulta incompleto per titoli di reato imputati ai “vecchi” esponenti di CDA e Collegio Sindacale nonché arrestato alla data del 26 aprile 2014 senza estensione dell'imputazione ai successivi membri, di conseguenza spetterà alla Ill.ma procura di Treviso estendere l'ambito di indagine ai reati di Sua competenza territoriale per tutti i vari esponenti succedutisi nell'amministrazione, controllo e direzione di Veneto Banca.

Analogamente occorrerà considerare le responsabilità penali dei revisori contabili nonché degli esponenti di Banca d'Italia e di Consob.

In ordine a tale ultimo assunto si consenta di riportare notizie correnti tra i media in merito a indagini che la Procura di Arezzo starebbe vagliando per l'analogo caso occorso a Banca Etruria in merito a profili di responsabilità sia di Banca d'Italia che di Consob, per vicende in fatto del tutto comparabili a quelle sopra riportate.

\* \* \*

#### **6- SULLA TARDIVITÀ DI AVVIO DA PARTE DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO**

Quanto appena esposto con dovizia di particolari era già noto alla Procura presso il Tribunale di Treviso sin dal novembre 2013.

Infatti, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati dal 15 aprile al 9 agosto 2013, Banca d'Italia, il 5 novembre 2013, inviava alla summenzionata

Procura la segnalazione prot. N. 1012716/13 avente ad oggetto la segnalazione dell'Istituto di cui alla presente trattazione (doc. 19).

Con tale segnalazione, Banca d'Italia, portava a conoscenza della Procura numerose irregolarità commesse da Veneto Banca e dal Board in carica nella gestione del credito e nella redazione del bilancio.

In particolare evidenziava:

- una limitata indipendenza e autonomia di giudizio da parte del Collegio Sindacale;
- una tendenza del Consiglio di Amministrazione ad aderire acriticamente alle proposte formulate dall'AD, dott. Vincenzo Consoli;
- un marcato scadimento della qualità del portafoglio prestiti nonostante l'esternazione al pubblico di risultati reddituali positivi alla stregua delle Banche di primaria grandezza;
- una frequente concessione di finanziamenti - anche di ingente importo - a favore di soggetti in palese situazioni di conflitto di interessi: quindi in totale violazione della disciplina dettata dall'art. 136 TUB;

Come se ciò non fosse stato già di per sé sufficiente all'avvio di un procedimento dell'organo requirente, Banca d'Italia, denunciava il notevole discostamento tra valore nominale delle azioni dell'istituto ed il suo reale valore patrimoniale.

Il loro valore nominale, infatti, risultava “*costantemente crescente* [...] *nonostante la sfavorevole fase congiunturale e le negative performance*

*reddituali dell'esercizio 2012*". Inoltre tendeva ad *"assumere livelli difficilmente sostenibili nel confronto con il mercato"*.

Ma vi è di più.

La stessa Banca d'Italia denunciava *"l'esistenza di una quota significativa di finanziamenti concessi - in taluni casi dichiaratamente - per l'acquisto di azioni dell'intermediario"* determinando *"un'eccessiva tolleranza della banca nella gestione degli affidamenti a soggetti titolari di quote rilevanti di azioni"*.

Infine, segnalava un'emersione di carenze circa l'adeguata verifica della clientela nel 20% della clientela.

Peraltro tali anomalie venivano rilevate dall'Organo di Vigilanza anche nel precedente accertamento ispettivo effettuato nel periodo gennaio-febbraio 2013. Emergeva chiaramente, pertanto, una politica di VB irrispettosa tanto della disciplina normativa in materia, quanto delle Istituzioni di Governo e Vigilanza.

La segnalazione si concludeva notiziando la destinataria dell'imposizione, da parte della mittente in danno dell'Istituto, del *"divieto di effettuare nuove erogazioni creditizie in favore dei componenti degli organi collegiali"* oltre all'attuazione tempestiva di *"un piano di interventi volto a rimuovere le carenze organizzative; a recepire nel bilancio 2013 le rettifiche di valore accertate; a rettificare le segnalazioni del patrimonio"* includendo tra le passività le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni proprie.

In ultima istanza, Via Nazionale invitava VB ad integrarsi con altro istituto intermediario di *"adeguato standing"*, precisando tuttavia come *"in tale*

*quadro, con riguardo agli attuali membri degli organi collegiali, è stato precisato che essi non potranno ricoprire incarichi presso il soggetto risultante dal processo di fusione”.*

Ebbene, nonostante le informazioni e la chiara *notitia criminis* in possesso della Procura presso il Tribunale di Treviso, questa ha provveduto ad iscriverla nell'apposito registro solo il 1 ottobre 2014. Quasi un anno dopo!

Tale ritardo nell'avvio delle indagini ha sicuramente aggravato il dissesto in cui versava l'Istituto e comportato una limitazione delle possibili scelte degli ignari azionisti che, da un giorno all'altro si sono visti totalmente privati dei propri risparmi e privi di alcun strumento di tutela.

\* \* \*

#### **7- BANCA POPOLARE DI VICENZA - SVOLGIMENTO DEI FATTI**

L'apertura del “vaso di Pandora” è avvenuta a fine 2014, grazie alla Relazione con cui Banca Centrale Europea (d'ora innanzi, “B.C.E.”) ha imposto alla Banca rilevanti correzioni di bilancio.

In seguito a tale evento, le Procure della Repubblica di Vicenza e Roma hanno avviato un'inchiesta penale nei confronti della gran parte dei soggetti che hanno occupato i vertici societari nell'ultimo decennio: la stessa Banca ha ammesso di aver subito delle perquisizioni da parte dei nuclei di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la sede di Vicenza e gli uffici di Milano, Roma e Palermo.

Le condotte illecite poste in essere dalle strutture di vertice sono numerose.

In particolare, è emersa la concessione discriminata di finanziamenti in

favore di soggetti insolvibili.

Tuttavia, onde poter raggiungere tale scopo, è stato necessario procurarsi nuova liquidità che, in seguito, sarebbe stata dirottata in favore dei soggetti “beneficiari”: ebbene, si è deciso di attingere alle tasche dei piccoli e medi risparmiatori del nord-est.

**I vertici societari – con l’inevitabile ausilio dei dirigenti di filiale – hanno incrementato in modo esponenziale la vendita di azioni della Banca ai propri correntisti e clienti: basti pensare che, nel periodo 2008-2014, il numero degli azionisti è passato da 60.000 a 116.000, nonostante il periodo di recessione.**

Non solo.

**I vertici di Popolare di Vicenza hanno altresì artefatto i dati di bilancio, raffigurando quest’ultima come un Istituto virtuoso, capace di ottenere risultati economici di primaria grandezza.**

Tale artefazione ha consentito il raggiungimento di un duplice risultato: il prezzo delle azioni è stato sopravvalutato rispetto al reale valore patrimoniale della società e, di conseguenza, l’accumulo di liquidità è stato massimizzato.

Inoltre, la diffusione di previsioni prospettiche entusiasmanti – seppur prive di qualsivoglia fondamento fattuale – ha altresì condotto i clienti di Popolare di Vicenza a riporre la loro fiducia nell’acquisto di azioni dell’Istituto: così si spiega il fatto che molti correntisti abbiano investito gran parte dei loro risparmi in partecipazioni.

L’acquisto delle azioni della Banca era rappresentato come una sorta di “deposito a rendimento assicurato”, privo di qualsiasi rischio.



Senonché, lo stratagemma illustrato si è dimostrato insufficiente a far fronte all'elevatissimo fabbisogno di liquidità della Banca e, di conseguenza, i vertici dell'Istituto hanno deciso di compiere un passo in avanti: Popolare di Vicenza ha iniziato a imporre ai clienti l'acquisto di azioni come condizione necessaria per l'ottenimento di linee di credito e ha offerto finanziamenti a tassi agevolati finalizzati esclusivamente all'acquisto delle partecipazioni.

In quest'ultima ipotesi, il vantaggio ottenuto dall'Istituto è evidente: erano vendute delle azioni dal valore enormemente inferiore rispetto a quello dichiarato e, nel contempo, il cliente – che era tenuto a versare mensilmente le rate del finanziamento concesso – si trasformava in una preziosa fonte di liquidità.

Occorre sottolineare che il finanziamento avveniva grazie a un “giro contabile” e il cliente non riceveva la somma liquida necessaria per l'acquisto delle partecipazioni: sul l'estratto conto del correntista risultava l'accredito della somma e il contestuale acquisto delle azioni.

Di talché, il risultato netto dell'operazione era uno solo: il nuovo azionista, dal mese successivo, era tenuto a corrispondere la rata del finanziamento, rimpinguando così le casse della Banca.

Tuttavia, è altresì necessario osservare che tali operazioni – avvenute per la gran parte in spregio delle regole dettata dall'art. 2358 cod. civ. – hanno artificialmente aumentato la quota di riserva del capitale sociale: la Banca emetteva e alienava le azioni ma, nell'immediato, non riceveva alcun corrispettivo.

**Il 28 agosto 2016, il nuovo Consiglio di Amministrazione di**

**Popolare di Vicenza ha fatto trapelare che il totale delle azioni vendute per il tramite di finanziamenti concessi dall'Istituto stesso ammonta a ben € 974,9 milioni.**

**Con comunicato del 9 febbraio 2016, tale dato è stato corretto in rialzo: la cifra aggiornata ammonta a € 1.139 milioni.** Di conseguenza, Popolare di Vicenza ha dovuto apportare rettifiche di valore per € 466 milioni e accantonare € 352,6 milioni nel fondo rischi.

Pertanto, non appena Popolare di Vicenza si è trovata nell'impossibilità di liquidare – direttamente o svolgendo un'attività di intermediazione – le azioni dei propri soci, anziché rappresentare tale problema, ha ben pensato di escogitare un'alternativa: il socio che chiedeva di liquidare le proprie azioni – possibilità che veniva regolarmente assicurata al momento dell'acquisto – veniva scoraggiato con vigore e gli veniva offerto un finanziamento di importo pari alla somma liquida di cui aveva necessità.

Senonché, la Relazione redatta dalla B.C.E. ha dato inizio allo svelamento della reale situazione in cui la Banca versava.

**Infatti, con comunicato del 8 aprile 2015, la Banca annunciava che “il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, esaminata la stima effettuata dall'esperto indipendente designato dall'Istituto, (...), ha deliberato di proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci un valore dell'azione pari a € 48,00”.**

**Il successivo 11 aprile l'Assemblea – come da previsione – ha svalutato le azioni della società del 23,2%, passando da € 62,50 a € 48,00.**

Nonostante ciò, i vertici dell'Istituto hanno continuato a negare

l'evidenza, affermando che *“la determinazione di tale valore è principalmente riconducibile agli effetti del Comprehensive Assessment effettuato dalla B.C.E. e ai conseguenti impatti sul patrimonio e sul target di capitale”*: in altri termini, la Banca ha cercato di addossare la colpa della svalutazione delle partecipazioni all'intervento della B.C.E.

Senonché, esaminando i dati di bilancio e gli avvenimenti passati, si scopre che tale svalutazione era un evento prevedibile già dall'inizio dello scorso decennio.

In primo luogo, una Relazione di Banca d'Italia del settembre 2001 – relativa a ispezioni effettuate nel primo semestre dello stesso anno – evidenziava come **“le modalità di determinazione annuale da parte del Consiglio del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni sociali, fissato per l'esercizio del 2001 in € 44,00, non sono ispirate a criteri di oggettività, ma esprimono il risultato di un compromesso di valutazioni dei singoli consiglieri”** (cfr. doc. 20).

L'Autorità di Controllo evidenziava, in particolare, come il rapporto tra il valore delle azioni e quello del patrimonio societario fosse estremamente elevato: il fattore moltiplicativo era di 1,66.

Tale indice è rimasto pressoché inalterato sino a che l'intervento della B.C.E. non ha costretto i vertici di Popolare di Vicenza a ridurlo a 1,2: ciò è confermato anche da una rielaborazione dei dati contabili della Banca operata da Bloomberg.

In secondo luogo, è indispensabile guardare ai recenti risultati di bilancio di Popolare di Vicenza.

**Nella prima metà del 2015 la Banca ha perso più di un miliardo di euro: l'11 aprile 2015, BPV comunicava che il risultato netto consolidato era in perdita per € 758,50 milioni, con una rettifica di valore pari a € 1.521,30 milioni; il 28 agosto 2015 Popolare di Vicenza forniva un aggiornamento dei dati: il risultato negativo è pari a € 1.053,00 milioni e la rettifica di valore pari a € 1.089,00 milioni.**

Un'analisi attenta dei comunicati permette di comprendere come le indicate perdite e rettifiche trovino la propria causa in operazioni assai risalenti: l'intervento della B.C.E. ha esclusivamente svolto una funzione "disvelatrice".

**Innanzitutto, vi è stata una svalutazione per € 269 milioni del valore di avviamento della Popolare:** è francamente impossibile che, in un periodo di soli diciotto mesi, tale valore si sia ridotto dell'81,5%.

Al contrario, appare più probabile che la precedente valutazione fosse stata abilmente "gonfiata".

**In secondo luogo, BPV registra una perdita di € 119 milioni dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi S.I.C.A.V.:** anche rispetto a tale punto, si è assistito a una perdita del 55% in un solo semestre, peraltro in un periodo in cui il mercato era in crescita.

L'unica possibile spiegazione è una precedente sopravvalutazione delle partecipazioni.

**Infine, la fonte primaria di perdite – pari a ben € 703 milioni – è rappresentata da un aumento dell'indice dei crediti deteriorati:** si può davvero credere che in un solo semestre la solvibilità dei clienti della Popolare

di Vicenza sia peggiorata in tal misura, nonostante – come ammette la stessa Banca – il mercato del credito presenti segnali di recupero?

Evidentemente, i precedenti accantonamenti erano esigui.

**Purtroppo, la situazione è peggiorata ulteriormente.**

Il comunicato stampa del 9 febbraio ha chiarito che **il risultato netto di esercizio per l'anno 2015 è in negativo per € 1.400 milioni: pertanto, vi è stata un'ulteriore correzione in negativo per € 350 milioni.**

La Banca ha inoltre precisato che: a) sono state effettuate rettifiche per € 1.333 milioni con riguardo ai crediti verso la clientela; b) sono state operate svalutazioni per € 171 milioni relativamente alle attività disponibili per la vendita; c) il valore degli avviamenti è stato rettificato per € 335 milioni.

L'Assemblea svoltasi il 5 marzo ha deliberato la trasformazione di Popolare di Vicenza in Società per Azioni – in ossequio al d.l. 3/2015 –, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di € 1.500.000.000 nonché la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Senonché, Borsa Italiana ha negato la quotazione di Banca Popolare di Vicenza poiché *«non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato»*: ciò in ragione dei deludenti risultati dell'offerta di sottoscrizione delle azioni.

L'avvio delle negoziazioni era infatti subordinato *«alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari»*: al termine dell'offerta Borsa ha rilevato che il 91,72% del capitale sarebbe in mano a *«un unico soggetto»* –

ovvero il Fondo Atlante –, 10 investitori istituzionali avrebbero il 5,07% del capitale, il pubblico indistinto avrebbe avuto lo 0,36% e gli azionisti preesistenti il 2,86%.

**Di conseguenza, considerato il fallimento dell’Offerta Pubblica Iniziale, il Fondo Atlante ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale a soli € 0,10 per azione: pertanto, quest’ultimo è l’attuale valore delle partecipazioni.**

In tale contesto, il risultato è solo uno: migliaia di risparmiatori si trovano ad aver investito i propri denari in partecipazioni che – in ultima analisi – sono “carta straccia”.

\* \* \*

Vi sono, tuttavia, due ulteriori profili da evidenziare.

***In primis*, nel periodo immediatamente precedente alla svalutazione delle partecipazioni, Popolare di Vicenza ha emesso n. 11.452.832 azioni – sottoscritte da correntisti e clienti – e ha venduto n. 273.452.625 partecipazioni detenute nel proprio portafoglio: in altri termini, la Banca ha cercato di sfruttare fino all’ultimo l’elevato valore delle azioni per ottenere liquidità ma, nel contempo, ha alienato le partecipazioni dalla medesima detenute così da non subire perdite in conseguenza della svalutazione.**

\* \* \*

Alla luce dei fatti riepilogati, non vi possono essere dubbi circa l’illiceità delle condotte poste in essere dai vertici di Popolare di Vicenza e, in particolare, dai soggetti che hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione - in forza della posizione di garanzia rivestita -, dal Collegio

Sindacale - su cui gravava l'obbligo di vigilanza -, nonché dal Direttore Generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, quantomeno a decorrere dall'anno 2005.

Ancora. Una responsabilità di tipo omissivo – se non addirittura commissiva – è sicuramente attribuibile a KPMG Advisory S.p.a., la società che ha rivisto e approvato i bilanci di Popolare di Vicenza nell'ultimo decennio: non si riesce davvero a comprendere come perdite prossime ai due miliardi di euro possano essere passate inosservate.

Per giunta, le relazioni di certificazione redatte dalla Società di Revisione hanno influito in modo diretto sulle intenzioni d'acquisto dei clienti e risparmiatori.

Invero, come le Autorità potranno facilmente appurare, il personale della Banca utilizzava le certificazioni come leva al fine di rassicurare i propri clienti circa la solidità patrimoniale dell'Istituto e, quindi, convincerli all'acquisto delle azioni. L'attestato dei revisori veniva infatti mostrato ai clienti unitamente ad una sintesi dei dati di bilancio e a una tabella che riepilogava la crescita cronologica del valore delle azioni e del numero dei soci.

Inoltre, non si nascondono le responsabilità attribuibili a Banca d'Italia: infatti, come si è precisato, l'Autorità di Vigilanza era consapevole della sopravvalutazione delle azioni di BPV sin dal 2001.

Non si comprendo le ragioni per cui non sia stato deciso alcun intervento, nonostante fosse evidente che un rapporto numerico di 1,66 tra il valore complessivo delle azioni e quello del patrimonio netto avrebbe portato –

prima o poi – al collasso della Banca.

Da ultimo, è altresì ravvisabile una responsabilità della Consob in conseguenza delle evidenti carenze nell'esercizio dei poteri di vigilanza alla medesima spettanti, soprattutto con riguardo alla correttezza delle comunicazioni rilasciate dalla Banca al mercato.

In specie, non risulta che l'Organo di vigilanza abbia operato dei controlli sostanziali sui prospetti informativi diffusi da Banca Popolare di Vicenza nelle occasioni in cui quest'ultima si è rivolta al mercato.

Eppure, proprio le peculiarità che caratterizzano le Banche Popolari avrebbero consigliato di adottare maggiori cautele. Infatti, com'è noto, il valore delle azioni delle Banche Popolari non è determinato dal mercato, bensì dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti. Di conseguenza, le informazioni fornite ai risparmiatori – soprattutto con riguardo ai dati di bilancio – risultano l'unico parametro di cui gli investitori dispongono al fine di poter valutare la convenienza dei prodotti finanziari loro proposti.

Inoltre, per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (*breviter*, T.U.F.) prevede espressamente che l'offerente – in questo caso Popolare di Vicenza – debba fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie al fine di compiere un acquisto consapevole: tali informazioni vengono riversate su di un documento, il “prospetto informativo”, che ha proprio la funzione di assicurare la massima trasparenza circa le caratteristiche del prodotto offerto.

Ebbene, prima di essere pubblicato – e, quindi, divenire consultabile – il prospetto informativo è sottoposto proprio alla Consob, chiamata a



confermarne l'adeguatezza<sup>8</sup>.

Pertanto, non può certo esservi dubbio circa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'Organo di Vigilanza, tale da fargli assumere una responsabilità *ex art. 40*, comma secondo, cod. pen., con riguardo ai reati commessi.

D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – sin dalla celebre sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999 – che la Consob non può limitarsi a un controllo formale delle informazioni diffuse dalle Banche ma, al contrario, deve operare un vaglio di tipo sostanziale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché dal “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4587).

Quanto al prestito obbligazionario convertibile.

Sul punto l'odierno scrivente ritiene di non dilungarsi troppo posto che una breve analisi dello strumento finanziario in analisi è già stata effettuata con riguardo al prestito obbligazionario emesso da Veneto Banca.

Ora preme sottolineare come analogo comportamento in totale malafede si stato tenuto anche dall'Istituto vicentino con riferimento all'emissione “*Banca Popolare di Vicenza 5% 2013-2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni*”.

\* \* \*

---

<sup>8</sup> Anche in questo caso lo scrivente fa riferimento, necessariamente alla disciplina dettata dall'art. 94 TUF, con particolare riferimento, anche e soprattutto al comma 5.

## **8- MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

Come suindicato alle pagine 63 - 73, i vertici di Popolare di Vicenza hanno posto in essere condotte analoghe a quelle realizzate dai vertici di Veneto Banca come su evidenziato.

Pertanto, anch'essi hanno artefatto i dati di bilancio, con conseguente sopravvalutazione del prezzo delle azioni rispetto al reale valore patrimoniale della società, che ha, a sua volta, condotto i clienti di Popolare di Vicenza a riporre la loro fiducia nell'acquisto di azioni dell'Istituto.

In pratica, l'acquisto delle azioni della Banca era rappresentato come una sorta di "deposito ad alto rendimento", privo di qualsiasi rischio.

Tuttavia ciò fu comunque insufficiente a far fronte all'elevatissimo fabbisogno di liquidità della Banca e, di conseguenza, i vertici dell'Istituto hanno deciso di compiere un passo in avanti: al fine di celare lo stato di grave dissesto e la totale assenza di liquidità, la Banca ha posto in essere una serie di coercizioni in danno degli ignari azionisti che di seguito si vanno ad esporre.

### **7.1- Quanto all'imposizione dell'acquisto di azioni quale condizione per conservare od ottenere linee di credito.**

Taluni azionisti dell'Istituto in analisi sono accomunati dal fatto di essere stati costretti da Banca Popolare di Vicenza ad acquistare un pacchetto di azioni, pena la mancata concessione o proroga ovvero la revoca di affidamenti.

Tale condotta ha indubbiamente significato una violazione dell'art. 21 T.U.F.<sup>9</sup> che, com'è noto, elenca una serie di criteri generali di condotta cui

---

<sup>9</sup> Infatti, la disposizione prevede che "nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire*

l'intermediario è tenuto al rispetto nei propri rapporti con il cliente.

Nel caso di specie, è lapalissiano come Banca Popolare di Vicenza non abbia perseguito l'interesse dei clienti – come invece imposto dalla disposizione da ultimo citata – bensì abbia solo ed esclusivamente mirato a “piazzare” il maggior numero di azioni presso i propri clienti, fossero gli stessi persone fisiche o imprese.

Tale condotta, peraltro, è stata appurata dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, secondo cui *“in particolare, le risultanze del procedimento appaiono confermare la vendita abbinata finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società soprattutto negli anni 2013 e 2014, e, in particolare, nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale, al fine di giungere al successo delle medesime e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e la crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari). Tuttavia, dalle risultanze istruttorie è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione e, pertanto, la medesima deve circoscriversi a questa specifica forma di prestito. Numerose evidenze, infatti,*

---

*al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.*

*confermano come ai consumatori istanti mutui la Banca collocasse in modo forzoso propri titoli. Danno prova di tale comportamento: - la documentazione relativa alle risultanze dell'attività ispettiva condotta dalla BCE nel 2015 e dei successivi approfondimenti interni effettuati dalla Banca, che evidenzia come da parte della Direzione Generale della Banca, più precisamente la Divisione Mercati, e dei Direttori di Area e Regionali vi fosse un'esplicita indicazione alla Rete di collocare al massimo i titoli presso la clientela, con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento; - la documentazione rappresentata da appunti di partecipanti alle riunioni collegiali, in cui sono annotate indicazioni impartite dai Capi Area ai Direttori di Filiale di questo tenore «Soci nuovi (su qualsiasi richiesta cliente)», «Soci/ogni affidamento deve essere affiancato da soci» e «No fidi a non soci»; - le dichiarazioni di alcuni dirigenti di filiale acquisite in ispezione che confermano come fosse politica della Banca quella di collocare prodotti di finanziamento (in particolare, mutui) abbinati all'acquisto di titoli azionari; - le segnalazioni di consumatori pervenute all'Autorità e alcuni reclami prodotti dallo stesso professionista nei quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere la concessione di un finanziamento/mutuo fosse l'acquisto di azioni della Banca, e, in particolare, l'acquisto di un ammontare di azioni tale da far assumere la qualifica di socio; - i dati relativi alla crescita della compagine sociale che negli anni 2013 e 2014 risulta essere pari addirittura al 59% circa; - la disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinare mutui - titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio» (cfr. doc. 21) inisinuazione BPV .*

## 7.2- Quanto all'erogazione di un finanziamento al fine di celare

### *L'illiquidità delle azioni.*

Taluni azionisti, come si ha avuto modo di anticipare, hanno richiesto a Banca Popolare di Vicenza di procedere alla vendita della totalità – oppure di parte – delle azioni dell'Istituto da loro detenute al fine di far fronte ad esigenze di liquidità.

Senonché, tale richieste non sono mai state soddisfatte.

A ciò si aggiunga che i funzionari di Banca hanno convinto i clienti a richiedere l'apertura di linee di credito di importo pari al valore delle azioni poste in vendita, assicurando che di lì a poco le partecipazioni sarebbero state liquidate e che, con i proventi, la posizione debitoria sarebbe stata estinta per compensazione.

Ciò, come detto precedentemente, era funzionale a celare l'illiquidità del titolo azionario BPV, nonché a nascondere l'illecita gestione degli ordini di vendita da parte della dirigenza.

Si aggiunga poi che, come rilevato dalle Autorità di Vigilanza, l'Istituto non provvedeva a svolgere alcun controllo funzionale all'erogazione del finanziamento, non valutando la presenza di garanzie ovvero la solvibilità del cliente.

Risultato di tale condotta è l'aver gravato di debiti numerosi soggetti a fronte dell'impegno di procedere alla vendita delle azioni non appena ciò fosse stato possibile.

Tale “promessa” era altresì funzionale a vincere i dubbi e le incertezze di quei soggetti non convinti di contrarre un debito.

Come noto, tale impegno non è mai stato portato a termine e oggi gli esponenti si trovano nella situazione in cui, oltre a dover far fronte al debito contratto, possiedono azioni dal valore inesistente.

Si consideri infine che tale prassi si inseriva in una vera e propria strategia, volta a dissuadere i clienti dal chiedere la vendita delle azioni detenute. Ciò è stato per altro evidenziato da Consob anche riportando il testo di email inviate da membri della direzione ai singoli capi area.

Valga poi un ultimo dato. A fronte delle indagini compiute dalle Autorità di Vigilanza, è emerso che la Banca ha erogato finanziamenti “collegati” all’acquisto – mancata vendita di azioni a 1.277 soci, per un controvalore totale di € 1.086.9 milioni.

Lo scrivente ritiene che la condotta posta in essere da Banca Popolare di Vicenza in riferimento al mancato soddisfacimento delle richieste di vendita degli odierni esponenti, e alla conseguente concessione di un finanziamento per celare l’illiquidità del titolo, configuri un illecito e ciò in forza di una pluralità di fonti legislative e regolamentari.

In primo luogo, viene in discorso il principio di buona fede oggettiva cristallizzato agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in forza dei quali i contraenti devono comportarsi secondo correttezza<sup>10</sup>.

Il fatto che Banca Popolare di Vicenza abbia proceduto all’apertura di linee di credito per sopperire alla mancata vendita delle azioni, assicurando in

---

<sup>10</sup> La Suprema Corte ha invero chiarito che “il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore, stabilisce il comportamento da tenere nelle trattative durante la fase precontrattuale e nella pendenza della condizione, contribuisce a determinare il contenuto o gli effetti del contratto integrandolo e orienta l’interpretazione del contratto e l’esecuzione del medesimo” (Cass. Civ, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 2878).

ogni caso che, in un momento successivo, i titoli sarebbero stati liquidati, evidenzia di per sé una violazione del principio di cui si è appena detto.

Inoltre, l'intermediario si è comportato in palese violazione dell'art. 21, d.lgs. n. 58/1998<sup>11</sup>, che elenca una serie di criteri generali di condotta cui l'intermediario è tenuto al rispetto nei propri rapporti con il cliente, nonché dell'art. 49 del Regolamento Consob n. 16190/2007<sup>12</sup>.

Si ricordi poi che, la concessione di finanziamenti *bridge* che si sarebbero dovuti estinguere a breve mediante i proventi dalla liquidazione delle azioni è stato un espediente utilizzato dalle filiali per “calmare gli animi” e, nel contempo, si è sostanziato in un vero e proprio inganno nei confronti degli azionisti: non vi può essere dubbio che il precetto di “*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati*” di cui all'art. 21 TUF sia stato doppiamente calpestato.

Occorre ribadire che le numerose irregolarità che hanno caratterizzato

---

<sup>11</sup> In particolare, la disposizione prevede che “*nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività*”.

<sup>12</sup> l'art. 49 del Regolamento Consob n. 16190/2007 fornisce una serie di precisazioni – anch'esse di portata generale – con riguardo alla gestione degli ordini impartiti dai clienti agli intermediari: in specie, si legge che “*gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. (...) Ai fini di cui al comma primo, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti: a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà*”.

la trattazione degli ordini di vendita, nonché le particolari modalità di erogazione di finanziamenti sono state appurate da Consob e Banca Centrale Europea.

**7.3- Un caso particolare: le Bacciate. Acquisti interamente o parzialmente finanziati dall'Istituto.**

Taluni azionisti sono accumulati dall'aver acquistato azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza con denari messi a disposizione dallo stesso Istituto.

Tale pratica si inseriva in una precisa strategia di Banca Popolare di Vicenza, volta a “piazzare” quante più azioni possibili, dipingendo l'acquisto finanziato non solo a costo zero, ma anche a rischio zero.

Celandolo del tutto l'illiquidità del titolo, e senza procedere ad una seria valutazione dei rischi connessi all'acquisto di azioni BPV, senza accertare altresì la solvibilità dell'investitore prescelto, le c.d. “bacciate” venivano attuate in modo seriale.

Al fine di brevemente richiamare le risultanze offerte da Consob, BCE e AGCM, si ricordi che, a partire dal 2009, BPV decideva di procedere all'attuazione di acquisti finanziati, limitando inizialmente tale pratica alla sola area di Vicenza.

A partire dal 2011 tale “possibilità” veniva estesa a risparmiatori residenti in aree diverse da Vicenza e, nel 2013 – 2014, anni in cui si sono svolte le operazioni di aumenti di capitale, il procedere ad acquisti finanziati, assumeva il carattere della “serialità”.

Come rilevato in apertura, le ragioni di tale iniziativa devono essere



cercate nell'obbligo di raggiungere gli obiettivi di collocamento stabiliti dalla Banca, nonché nella necessità di liberare quante più possibili quote del Fondo Acquisto Azioni Proprie.

Si aggiunga poi che, a partire dal 2013, le azioni BPV non assicuravano più un rendimento, pertanto il finanziamento, serviva da leva per l'acquisto di titoli.

Come risultante dalle indagini, le operazioni di acquisto finanziato hanno riguardato n. 917 clienti, per un importo complessivo di € 842,3M.

Da ultimo, una chiosa meritano i metodi utilizzati per il procedere agli acquisti. Tali sistemi sono stati i più vari e, in molti casi, hanno comportato l'apertura di nuovi conti correnti su cui regolare i rapporti, nonché l'apertura di nuovi depositi titoli nei quali depositare le azioni acquistate con denari della Banca.

Infine, si richiami in questa sede l'utilizzo delle c.d. "lettere d'impegno" con le quali la Banca, a fronte dell'accettazione da parte del cliente della proposta di acquisto finanziato, assumeva il formale impegno di riacquisto dei titoli ovvero garantiva un rendimento annuo.

L'intera situazione, sì come ricostruita grazie agli interventi delle Autorità di Vigilanza, appare costellata di numerose irregolarità, con particolare riferimento al dovere di correttezza degli operatori, ex art. 21 TUF, ed in riferimento alla normativa "Mifid", reg. Consob 16190/2007.

A tali profili "risarcitori", si aggiungano quelli civilistici della nullità, che in questa sede debbono essere necessariamente ricordati.

Appare dunque necessario analizzare i singoli profili di illiceità delle

operazioni di acquisto finanziato poste in essere dalla Banca.

\* \* \*

#### **9- SUPPORTO DOCUMENTALE ALLA RICOSTRUZIONE SUESPOSTA**

Un supporto documentale estremamente significativo al fine di evidenziare le responsabilità in cui sono incorsi i singoli soggetti coinvolti nella redazione dei bilanci societari è rappresentato dalle relazioni allegate a questi ultimi.

Un esame dei documenti allegati ai bilanci 2010-2015 evidenzia come il testo dei medesimi sia pressoché immutato negli anni.

In primo luogo, viene in rilievo la Relazione redatta da coloro i quali, di anno in anno, hanno ricoperto il ruolo di “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.

Gli elaborati attestano espressamente che **“il bilancio consolidato: a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali (...); b) corrisponde alla risultanza dei libri e delle scritture contabili; c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e delle imprese incluse nel consolidamento”**.

Dello stesso tenore sono le Relazioni redatte da KPMG Advisory S.p.a., la quale ha regolarmente certificato che **“a nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. è conforme agli I.F.R.S. (...); esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa del Gruppo Banca Popolare di Vicenza per**

*l'esercizio chiuso a tale data*".

Infine, anche le Relazioni del Collegio Sindacale hanno espresso valutazioni estremamente rassicuranti: negli anni è stato sistematicamente constatato che *“la forma e il contenuto del bilancio in questione è stato redatto secondo gli standard internazionali”* e *“la relazione del Consiglio di Amministrazione contiene un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della Banca (...) e fornisce altresì una descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposto il Gruppo nel suo complesso”*.

Le affermazioni citate dipingono una situazione contabile impeccabile e trasparente: viene da chiedersi come sia possibile che nessuno dei soggetti coinvolti abbia mai eccepito qualsivoglia dubbio.

D'altra parte, ci si rende altresì conto di come gli azionisti non avessero davvero alcun modo per realizzare quale fosse la reale situazione patrimoniale in cui l'Istituto versava.

#### **10- QUANTO AGLI ESITI CUI SONO GIUNTI GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E L'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO**

##### **I – indagine Consob del 25.2.2016.**

L'indagine ispettiva attuata dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, ha potuto mettere in luce tanto le irregolarità, quanto il *modus operandi* di Banca Popolare di Vicenza la quale, come chiaramente rilevato dall'ispezione, ha agito, almeno a partire dal 2009, in totale spregio della normativa nazionale sui mercati finanziari, sull'emissione e il collocamento dei titoli, nonché delle norme di matrice civilistica e societaria.

Appare allo scrivente patrocinio evidente che tale comportamento assolutamente contrario ad ogni disposizione vigente, avesse come unico fine quello di raccogliere in maniera fraudolenta e forzosa quanti più denari dai risparmiatori italiani.

È necessario in questa sede riepilogare le risultanze ottenute da Consob.

1) IN RIFERIMENTO ALL'ANALISI DEI DATI DI COLLOCAMENTO.

a) L'Aumento di Capitale 2013

i) I singoli soci – risparmiatori, venivano spinti a non chiedere la liquidazione dell'investimento compiuto a fronte di un “premio fedeltà” corrispondente ad una dazione di azioni pari al 20% di quelle sottoscritte, qualora queste, e quelle già detenute per un periodo di almeno 24 mesi, non fossero state vendute.

ii) Veniva accordata la possibilità per il nuovo socio di richiedere un finanziamento finalizzato alla sottoscrizione di azioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 2358 cod. civ.. Tale ipotesi di “Mini Aumento di Capitale” finanziato dalla Banca, come meglio si vedrà inseguito, è stato oggetto di specifico esame da parte dell'ACGM.

b) L'Aumento di Capitale 2014

i) Veniva creato un “premio fedeltà” pari al 25% delle azioni sottoscritte per gli aderenti che non avessero venduto le azioni acquistate in occasione dell'aumento di capitale e quelle già detenute per un periodo di almeno 36 mesi.

ii) L'offerta di acquisto per pari importo di un'obbligazione

senior con durata di 3 anni al tasso annuo lordo del 5%.

2) SULLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE CONDOTTA SULLE AZIONI PROPRIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'AUMENTO DI CAPITALE, AL MINI AUMENTO DI CAPITALE E ALLO "SVUOTA FONDO".

a) Si ricordi che dal cd. budget Mifid era esclusa la categoria delle azioni BPV, rendendo dunque impossibile scorgere un dato relativo a operazioni straordinarie sul capitale realizzate nel 2014.

b) Il processo di definizione e monitoraggio degli obiettivi commerciali nelle operazioni di Aumento di Capitale.

i) La Divisione Mercati definiva un piano mediante il quale individuava per ciascuna Direzione Regionale/Area Territoriale, il potenziale di collocamento, per poi ripartire gli obiettivi commerciali alla rete territoriali secondo le rispettive potenzialità. Successivamente le Aree Territoriali dividevano gli obiettivi tra singole filiali e gestori.

ii) A testimonianza di ciò, basti considerare la e-mail del dott. Giustini del 19 febbraio 2014 con la quale lo stesso impartiva direttive volte a: i) tenere i clienti liquidi; ii) aggiornare i profili Mifid dei clienti entro l'Aumento di Capitale; iii) continuare nelle attività di collocamento in corso; iv) spiegare a tutti i dipendenti delle filiali i motivi e l'importanza dell'Aumento di Capitale. Anche in questo caso le irregolarità, soprattutto se riferite a quanto disposto dal reg. 16190/2007, artt. 39 ss., sono evidenti.

c) Il supporto tecnico – informatico alla rete commerciale.

i) Utilizzando le banche dati interne si procedeva all'estrazione di liste clienti da contattare per l'adesione all'Aumento di Capitale.

ii) Con riguardo al pubblico indistinto si noti che, la Banca aveva predisposto e, successivamente, veicolato alla rete commerciale liste di clienti da contattare sulla base del presupposto che la raccolta delle adesioni sarebbe stata obbligatoriamente assistita dal servizio di consulenza e, quindi, dal test di adeguatezza: così non è stato. Come già rilevato in precedenza infatti, la vendita di azioni avveniva in modo del tutto indiscriminato ed incontrollabile, utilizzando Mifid artefatte o non utilizzandole affatto.

d) Supporto commerciale.

i) Al fine di recuperare liquidità per compiere investimenti, la rete commerciale spingeva i singoli risparmiatori all'investimento della liquidità rinveniente dai prodotti finanziari in scadenza in *time deposit* preautorizzati a condizioni di tasso vantaggiose. Prove dell'utilizzo dei *time deposit*, come strumento di precostituzione della provvista in vista dell'Aumento di Capitale, sono state reperite da Consob nelle *e-mail* che fanno riferimento alla raccolta delle manifestazioni di interesse in fase precedente al collocamento delle azioni.

ii) Secondo metodo utilizzato per far sottoscrivere ai clienti

l'Aumento di Capitale era l'erogazione di finanziamenti per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

iii) Venivano inoltre offerti prodotti bancari civetta, di cui esempio sono i "mutui soci". L'offerta di conclusione di tali contratti, sebbene riservata ai soci BPV, è stata inviata a tutti i clienti della Banca.

A testimonianza di ciò basti leggere la e-mail inviata alla rete commerciale: *"visti i vincoli di prodotto sopra indicati, l'offerta mira ad aumentare il numero di richieste verso il nostro istituto fermo restando che ogni occasione dovrà essere utile per negoziare un adeguato cross selling aggiuntivo soprattutto con quei clienti che non rientreranno nei parametri"*. In altre parole la proposta di concludere mutui soci era funzionale all'aumento della base sociale posto il "corrispettivo" richiesto.

iv) Ulteriore iniziativa volta al collocamento indiscriminato di azioni BPV è rappresentata dall'obbligo di acquistare un numero di azioni pari al 10% del valore delle somme affidate.

Anche in questo caso utile è la lettura delle comunicazioni inviate dai membri della rete commerciale: *"tutti i nostri clienti affidati debbono essere nostri soci. Il momento della revisione fidi dovrà obbligare tutti gli organi deliberanti a verificarne il rispetto e/o porvi rimedio. Per gli affidamenti importanti e/o nuove operazioni a m.t. la reciprocità deve essere invece tassativamente proporzionale"*.

e) La comunicazione degli obiettivi alla rete commerciale in occasione dell'Aumento di Capitale e il monitoraggio circa il raggiungimento di tali obiettivi avveniva tramite pratiche stringenti e pervasive, con richieste di informazioni e report giornalieri.

f) Il Mini Aumento di Capitale: supporto commerciale, istruzioni operative, monitoraggio dei risultati.

i) Anche in questo caso si è assistito alla creazione ed invio di liste di soggetti target al fine di un più efficace raggiungimento della clientela.

ii) A ciò si deve aggiungere la creazione di un call center dedicato all'operazione e di una task force di sviluppo.

g) Campagna Svuotafondo.

i) Obiettivo fondamentale dell'attività denominata "svuotafondo" era quello di sostenere la domanda di acquisto di azioni sul mercato secondario, continuando ad utilizzare le riserve del Fondo. Ciò era funzionale a compensare l'incremento delle richieste di vendita provenienti dalla clientela.

ii) Uno degli strumenti utilizzati per liberare quote del Fondo di Acquisto di Azioni proprie era l'imposizione dell'acquisto di azioni per un controvalore, secondo la prassi maggioritaria, pari al 10% del valore affidamento concesso.

iii) Secondo strumento erano le campagne "nuovi soci" in cui venivano offerte azioni del Fondo alla clientela.

iv) Nel corso delle operazioni di Aumento di Capitale non



venivo sospese le procedure di vendita di azioni sul mercato secondario.

Sul punto si richiami una delle numerose mail prese al vaglio da Consob: *“al fine di soddisfare le poche e inderogabili richieste di vendita che ognuno di noi mi ha riferito, si rende necessario indirizzare parte delle prossime sottoscrizioni non come AUCAP bensì come svuota fondo [...]”*.

### 3) PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA.

a) Nel servizio di consulenza prestato da BPV, si differenziano tre diverse modulazioni, (i) cd. consulenza “a listino” che consentiva di selezionare e raccomandare al cliente uno o più prodotti all’interno di un elenco predefinito di prodotti pre-filtrati per adeguatezza, (ii) la consulenza detta “di portafoglio” prevista solo per il 4,1% dei clienti, (iii) la cd. consulenza “avanzata”, mai utilizzata.

#### b) Il perimetro della consulenza.

i) Con delib. C.d.A. del 26 febbraio 2013, Banca Popolare di Vicenza creava la consulenza “obbligatoria” la quale comportava il doversi procedere obbligatoriamente con consulenza per determinati prodotti. In tal senso, l’esito negativo del test sarebbe stato bloccante rispetto la possibilità di collocare il prodotto stesso. Tuttavia nei casi di consulenza obbligatoria non vi è traccia né distinzione tra “iniziativa banca” e “iniziativa cliente”.

ii) La normativa interna della Banca escludeva la prestazione di

consigli d'investimento aventi a oggetto la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie.

Tale dato è però sconfessato dalle evidenze probatorie raccolte da Consob da cui è emersa l'esistenza di una strutturata articolata e di una pervasiva azione commerciale per la sottoscrizione di azioni della Banca da parte della clientela.

iii) È emerso che qualora l'ordine impartito fosse risultato essere inadeguato, veniva data comunicazione al cliente il quale avrebbe potuto confermare la propria volontà di procedere all'acquisto. In tal caso si procedeva a test di appropriatezza non bloccante.

iv) Dalle indagini Consob, è emerso che il 35,7 % dei clienti BPV aveva superato il limite di concentrazione nel proprio portafoglio.

c) Prestazione del servizio di consulenza sulle azioni BPV.

i) Nel servizio di consulenza per i “nuovi soci”, la distinzione fra “iniziativa cliente” e “iniziativa Banca”, da presupposto logico del servizio di consulenza, diveniva conseguenza dell'esito del test di adeguatezza: nei casi in cui l'ordine risultava adeguato, veniva considerato esito di una consulenza della Banca, se così non era veniva imputato all'iniziativa del cliente.

ii) In riferimento alla negoziazione sul mercato secondario, la normativa interna escludeva l'erogazione di consigli di

investimento alla clientela: in realtà, una molteplicità di circostanze suggeriscono una condotta decisamente proattiva. Sul punto si richiami quanto detto (i) sullo “svuotafondo”, (ii) e sui finanziamenti strumentali.

d) Le verifiche degli ispettori sui consigli di investimento in azioni BPV.

i) Formalmente, il 91,5% degli ordini del 2014 risultano impartiti su iniziativa spontanea dei clienti: tuttavia, più elementi dimostrano il contrario. A titolo di esempio di ricordino: messaggi di posta elettronica, organizzazione di eventi e campagne commerciali, raccolta di manifestazioni informali di interesse e invio di tali manifestazioni da parte delle filiali.

ii) Ad ulteriore testimonianza dell'attività posta in essere dalla Banca nel consigliare l'acquisto di azioni di propria emissione si consideri poi che l'azione BPV era il primo titolo acquistato sul mercato secondario dai clienti per i quali non risulta asseritamente prestato il servizio di consulenza (€ 157M).

iii) Ulteriore dato da considerare è inerente alle richieste di vendita compiute a seguito dell'adesione all'aumento di capitale. Dei n. 38.481 aderenti, n. 10.174 hanno impartito ordini di vendita nel periodo d'interesse, per un controvalore complessivo di circa € 598M. Ciò è sintomatico del fatto che l'iniziativa dell'acquisto non fosse propria degli aderenti

all'Aumento di capitale che altrimenti non avrebbero immediatamente chiesto la vendita del titolo.

#### 4) IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA DELLE OPERAZIONI.

a) Dalle analisi compiute da Consob, la distribuzione dei dati aggregati di profilatura evidenzia una tendenza ad assegnare alla clientela profili di rischio medio-alti, ampiamente compatibili con le caratteristiche di rischiosità dei prodotti offerti. Sia in riferimento al rischio di mercato che riguardo all'orizzonte temporale di investimento infatti, la maggior parte dei profili Mifid presenta caratteristiche tali da far risultare adeguate le operazioni su azioni BPV.

##### b) Adeguatezza/appropriatezza nell'Aumento di Capitale 2014.

i) Nel caso di soggetti titolari di un diritto di opzione o prelazione veniva valutata la sola appropriatezza, e, nel caso in cui il test di appropriatezza fosse fallito si poteva comunque procedere all'acquisto su "iniziativa cliente".

ii) In riferimento al pubblico indistinto, le modalità di valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza non sono uniformi nel tempo. Data discriminante in tal senso è il 9 luglio 2014.

Sino a tale data il test di adeguatezza risultava essere "bloccante", successivamente tali blocchi venivano rimossi e si poteva procedere con test di appropriatezza.

iii) L'ispezione ha accertato poi un'elevata attività di profilatura finalizzata all'adesione all'Aumento di Capitale: il 79% dei

profili degli aderenti erano stati “aggiornati”.

c) Quanto appena detto riguardo la valutazione dell’adeguatezza/appropriatezza nell’AUCAP 2014 vale anche per il Mini-Aumento di Capitale 2014.

d) In riferimento alla valutazione dell’Adeguatezza/appropriatezza nell’Aumento di Capitale 2013 l’unica differenza riscontrabile fa riferimento al fatto che in tale anno l’offerta prevedeva l’acquisto di un pacchetto inscindibili di azioni e obbligazioni convertibili in pari quantità (si veda tabella pag. 214 per analisi parametri utilizzati).

5) LE MODALITÀ DI GESTIONE DELL’OPERATIVITÀ SU AZIONI EMESSE DALLA BANCA.

a) La normativa aziendale emanata dall’intermediario non disciplinava il processo di gestione delle disposizioni aventi a oggetto le proprie azioni: importanti fasi del suddetto processo risultavano, infatti, non formalizzate ed eseguite in via di prassi.

b) È necessario considerare che il processo di ricezione e trasmissione ordini avveniva in gran parte manualmente, senza garantire il rispetto di criteri preordinati.

c) In riferimento alle modalità di selezione delle richieste di cessione.

i) La normativa interna non contiene criteri servibili ed era impossibile ordinare richieste di pari data. Il criterio cronologico poteva essere infatti derogato secondo criteri non formalizzati.

ii) Con specifico riferimento alle richieste di vendita G. Amato, Direttore Commerciale BPV, ha riferito di “*essere venuto a*

*conoscenza di direttive riservate impartite ai capi-area e ai responsabili di Direzione Regionale, da parte dell'allora responsabile della Divisione Mercati (dott. Giustini) in base alle quali: a) la clientela doveva essere per quanto possibile dissuasa dal presentare le domande di cessione; in tal senso, si è saputo di condotte dilatorie poste in essere in rete per evitare o tardare la presentazione delle domande da parte degli azionisti (...); b) in certi periodi le domande di cessione dovevano essere inoltrate solo se tendenzialmente compensate mediante richieste di acquisto di pari importo”.*

iii) L'analisi delle informazioni raccolte ha confermato il sistematico mancato rispetto della priorità temporale degli ordini. A testimonianza di ciò si veda che domande con la stessa data di presentazione sono state approvate in diverse sedute del CdA, anche non successive, con un intervallo tra la presentazione della domanda ed esecuzione compreso tra 3 e 655 giorni.

iv) Si noti infatti che n. 336 richieste – per n. 508.784 azioni – sono state evase dalla banca senza rispettare la priorità temporale della domanda, in presenza di richieste di cessione, tuttora inevase, la prima delle quali risale al 26 settembre 2013.

v) Le cessioni “oltre la soglia” sono state eseguite privilegiando alcuni azionisti rispetto ad altri, in quanto si trattava di richieste pervenute successivamente a quelle dei soci “non soddisfatti”.

## 6) IL FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI AZIONI.

a) A partire dal 2009 sono state eseguite operazioni di acquisto finanziato nell'Area Vicenza in favore di un numero limitato di clienti. Ciò era funzionale allo svuotamento periodico del FAAP. A partire dal 2011 tale pratica ha subito un'impennata.

b) Secondo quanto rilevato da Consob venivano contattati i clienti per proporre loro la conclusione di un acquisto finanziato garantendo immediatamente la liquidabilità delle azioni con il FAAP. A ciò si aggiungevano le rassicurazioni circa la stabilità del valore delle azioni unitamente allo stacco dei dividendi necessario a coprire i costi del finanziamento e a garantire un rendimento ai clienti.

c) Da quanto risulta dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Giaccon e dal sig. Rizzi era stato raccomandato che l'importo del finanziamento non coincidesse con quello delle azioni da acquistare, che il finanziamento recasse ragioni generiche e che il deposito titoli contenesse anche altri prodotti finanziari.

d) Negli anni 2013-2014 il finanziamento all'acquisto ha raggiunto la sua massima espansione, si consideri infatti che alla finalità dello svuotamento FAAP si è aggiunta quella dell'AUCAP.

e) In riferimento agli acquisti finanziati è necessario ricordare il fenomeno delle c.d. "lettere di garanzia" con cui la Banca si impegnava a riconoscere un rendimento certo dell'investimento in azioni BPV compreso tra 1-4% annuo. A ciò si aggiunge in molti casi la garanzia di rivendere le azioni BPV.

f) Dall'analisi compiuta da BCE e dall'Internal Audit, Banca Popolare di Vicenza con la propria attività ha "acquisito" n. 917 clienti finanziati per un importo complessivo di € 842,3M.

g) Conclusioni.

i) La natura di finanziamento "a leva" degli acquisti azionari finanziati si è sostanziata in un incremento del rischio in capo ai clienti, sui quali grava attualmente l'obbligo di restituire il capitale finanziato con i relativi interessi pur a fronte della significativa perdita di valore delle azioni BPV.

ii) Tale incremento del rischio è totalmente privo di solidi presidi nei sistemi di verifica di adeguatezza degli investimenti, che non prevedevano alcuna valutazione della situazione finanziaria degli investitori

7) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI DELLA BANCA.

a) La Banca non ha mai adottato una normativa disciplinante il processo di definizione del valore delle azioni e, in particolare, i ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti interni ed esterni alla Banca che prendono parte al processo non hanno mai trovato definizione.

b) La decisione del CdA sulla definizione del prezzo dell'azione è avvenuta sulla base di note informative recanti una sintesi dell'attività dell'esperto incaricato, prof. Bini.

\* \* \*

## **II – Il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.**

Con il provvedimento sanzionatorio pronunciato in data 6.9.2016,



l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (più comunemente nota come "AGCM" o "Antitrust") ha irrogato una pesante sanzione, pari a quattro milioni e cinquecento mila euro a Banca Popolare di Vicenza.

Il provvedimento dell'Autorità si erge a tutela del risparmiatore vittima delle "pratiche commerciali scorrette" poste in essere dal professionista Banca Popolare di Vicenza, che si sono sostanziate in "*comportamenti posti in essere dal professionista consistenti nell'aver nei fatti condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori [...] all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori*".

Dalle risultanze offerte dal provvedimento dell'AGCM si veda che tali comportamenti sono stati posti in essere specificamente negli anni 2013 – 2014 in occasione dei due aumenti di capitale deliberati.

Ciò appare assolutamente in linea con quanto offerto dal provvedimento ispettivo di Consob.

È necessario più specificatamente indagare i singoli profili analizzati dall'Antitrust.

#### 1) IL CONTESTO IN CUI SI ISCRIVONO LE CONDOTTE.

a) L'illecita condotta di Banca Popolare di Vicenza è stata compiuta in maniera precipua in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 – 2014, periodo in cui aveva la necessità di collocare quanti più strumenti di propria emissione presso il pubblico.

b) In tale ambito, i consumatori – risparmiatori che avessero chiesto un finanziamento sarebbero stati costretti ad acquistare pacchetti di azioni emesse

da BPV, senza le quali non avrebbero potuto accedere al credito.

c) È necessario poi richiamare il fatto che, in numerosi casi, l'acquisto dei pacchetti di azioni era finanziato dalla stessa Banca mettendo a disposizione una quota del finanziamento erogato, sicché, gli acquisti e il finanziamento si mostravano doppiamente collegati essendo ciascuno causa e conseguenza dell'altro.

## 2) LE POLITICHE DI COLLOCAMENTO

a) Le iniziative volte a raggiungere gli obiettivi mensile in fase di aumento di capitale erano oggetto di specifiche riunioni ed incontri indetti dalla Divisione Mercati con i Responsabili di Area ed i Direttori Regionali. In particolare è emerso che le direttive impartite presentano diciture come “*No fidi, no soci*”, e ancora “*ogni affidamento deve essere affiancato da soci*”.

b) A tal proposito un dato assume particolare importanza. A fronte della totalità dei mutui concessi nell'anno 2013 quasi il 50% era accompagnato dalla sottoscrizione di azioni. Di questo 50% circa lo 80% è composto da consumatori non dipendenti della Banca. Nel 2014 le percentuali sono ancor più elevate arrivando a toccare il 60% dei mutui concessi, con il 90% di consumatori non dipendenti.

\* \* \*

### **III – Il rapporto ispettivo di Banca Centrale Europea.**

Nel periodo dal febbraio 2015 al luglio 2015, Banca Centrale Europea ha sottoposto Banca Popolare di Vicenza ad un accertamento ispettivo che si vuole in questa sede ripercorrere nei suoi ratti salienti.

L'analisi compiuta da BCE sul comportamento e le attività di Banca

Popolare di Vicenza, oltre a confermare quanto rilevato da Consob e dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ha potuto porre l'accento sulle numerose irregolarità compiute nella redazione dei bilanci, tali da contribuire a creare un falso affidamento nel pubblico.

Prima di porre l'accento sugli aspetti legati agli acquisti baciati e sul capitale finanziato, oggetto di specifico approfondimento da parte di BCE è necessario richiamare le numerose irregolarità riscontrate.

#### 1) VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

a) Nel corso delle operazioni di Aumento di Capitale, nonché nel corso delle negoziazioni di azioni BPV sul mercato secondario, si è assistito ad un'illecita applicazione della normativa Mifid.

b) Secondo quanto emerso i test di adeguatezza/appropriatezza sarebbero stati condotti in maniera del tutto strumentale, anche mediante una profilatura fatta *ad hoc*.

#### 2) GESTIONE DEGLI ORDINI.

a) Anche in questo caso si rimarca quanto rilevato da Consob in riferimento all'operatività della Banca nella gestione degli ordini su azioni di propria emissione. Sul punto si rilevano numerose criticità, in particolare: (i) l'assoluta asimmetria tra l'ammontare delle richieste di vendita e le richieste di acquisto, (ii) il disallineamento temporale tra la ricezione dell'ordine di vendita e la sua esecuzione, (iii) le operazioni compiute sul FAAP e (iv) l'impossibilità dello stesso a soddisfare tutte le richieste di vendita.

#### 3. PROCESSO DI VALUTAZIONI SULLE AZIONI BPV

a) BCE rileva numerose lacune nel processo di definizione del valore

delle azioni, il quale, dal 2011, era demandato ad un esperto indipendente. Si rileva poi atteggiamento “acritico” degli organi BPV nella determinazione del prezzo delle azioni nonché l’assenza di una reale e competente partecipazione degli organi nel processo di valutazione dei titoli.

#### 4. INVESTIMENTI IN FONDI E AZIENDE.

BCE ha posto l’attenzione su numerosi investimenti compiuti da BPV, caratterizzati da poca chiarezza e da scelte di governance dissennate.

In particolare si considerino: (i) gli investimenti compiuti in società già profondamente esposte con BPV e dal basso merito creditizio, (ii) gli investimenti in fondi giudicati dall’alto livello di rischio, in particolare i fondi Optimum e Athena, (iii) gli investimenti di difficile liquidazione nel breve – medio periodo.

Tali dissennate scelte hanno portato ad investimenti per oltre € 200 milioni, contribuendo a porre dati falsati nei bilanci e portando ingenti perdite.

#### 4) LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

##### a) Le diverse fattispecie.

i) Banca Centrale Europea ha individuato una correlazione tra i finanziamenti concessi e l’investimento in azioni BPV. Si consideri che tale fenomeno ammontava, al 30 giugno 2016 a € 1.086,9 milioni e coinvolgeva n. 1.277 soci.

ii) La pratica di collegare l’erogazione di finanziamenti e l’acquisto di azioni, nelle diverse modalità – acquisti finanziati, acquisti finalizzati ad ottenere un finanziamento, finanziamenti erogati per celare l’illiquidità dei titoli -, rispondeva a particolari

esigenze esplicitate dal documento pubblicato da BCE, in particolare (i) assicurava liquidità alle azioni BPV, (ii) assicurava il collocamento di un buon numero di titoli e quindi il raggiungimento degli obiettivi, (iii) assicurava il mantenimento del prezzo dell'azione BPV.

b) Gli acquisti finanziati

i) A partire dal 2013 quindi si assiste all'erogazioni di finanziamenti per l'acquisto di azioni BPV, senza prima procedere ad adeguata istruttoria. In molti casi la Banca provvedeva poi a concedere un finanziamento che solo in parte sarebbe stato utilizzato per acquistare titoli, vendendo la restante parte depositata in *time deposit* ad alto rendimento, assicurando dunque un guadagno al socio.

ii) Frequenti sono stati poi gli acquisti finanziati accompagnati da "lettera d'impegno" con la quale la Banca assumeva nei confronti di determinati soggetti l'impegno di "garanzia", "rendimento" e "riacquisto" delle azioni.

Si consideri che il controvalore degli impegni assunti con tali lettere è pari a € 207,8 milioni.

c) In riferimento all'impatto di tali pratiche sul patrimonio di vigilanza si consideri il regolamento n. 575/2013. A norma dell'art. 26 del regolamento di cui sopra, le azioni emesse dall'Istituto rientrano nel CET 1, e tali strumenti devono essere integralmente versati e non finanziati dall'emittente.

Ciò comporta che gli acquisti finanziati, come sopra individuati, sono

incompatibili a rientrare nel *tier 1*. Nonostante ciò gli acquisti finanziati, essendo tali operazioni state concluse “sottotraccia”, erano state fatte rientrare nel *tier 1*.

Tale irregolarità ha comportato, a seguito dell'intervento delle Autorità di Vigilanza, rettifiche di valore per € 456,8 milioni, con la riduzione dei propri fondi di oltre € 1.000 milioni.

Questa riduzione ha comportato la necessità di procedere all'Aumento di capitale 2016 per € 1,5 miliardi, sottoscritto interamente dal Fondo Atlante con la conseguente fissazione del valore dell'azione a € 0.10.

#### ***IV – I provvedimenti sanzionatori.***

A conclusione delle indagini svolte dalle Autorità di Vigilanza, Banca Popolare di Vicenza è stata oggetto di numerosi provvedimenti sanzionatori, che qui si vogliono brevemente elencare.

I dettagli di cui si dirà sono stati estrapolati dall'atto di citazione, notificato al vecchio *board*, e relativo all'azione di responsabilità promossa dall'Istituto nei confronti degli Amministratori e Sindaci ai sensi degli artt. 2393 e ss. cod. civ.

##### 1) I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DI CONSOB

a) Procedimento sanzionatorio n. 43144 del 29 marzo 2016: vengono contestate alla Banca (i) violazioni alla disciplina dell'adeguatezza, (ii) violazioni al dovere di comportarsi con diligenza e correttezza, (iii) compimento di acquisti finanziati di azioni, (iv) irregolare gestione degli ordini di vendita, (v) irregolarità e lacune nella formulazione del prezzo delle azioni, (vi) comunicazioni sociali non veritiere. Tale procedimento si mostra come il

più importante.

b) Procedimento sanzionatorio n. 43399 del 29 marzo 2016: viene constatata alla Banca la violazione degli artt. 114 e 116 TUF in relazione alla pubblicazione di comunicati stampa con informazioni fuorvianti ed incomplete riguardanti gli Aumenti di Capitale.

c) Procedimento sanzionatorio n. 43518 del 1 aprile 2016 viene imputata all'Istituto la violazione dell'art. 94 TUF per la mancata pubblicazione del prospetto informativo per le azioni vendute sul mercato secondario.

d) Procedimento sanzionatorio n. 43647 del 1 aprile 2016 viene formalizzata l'accusa per la violazione dell'art. 94 TUF in relazione alla mancanza di esatta e precisa comunicazione riguardo la natura dell'azione BPV e sui rischi connessi.

e) Procedimento sanzionatorio n. 43687 del 1 aprile 2016 anche in questo caso veniva addebitata la violazione dell'art. 9° TUF per la mancanza di comunicazioni circa la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione di azioni.

f) Procedimento sanzionatorio n. 43904 del 1 aprile 2016, in tale procedimento si procede alla contestazione per la violazione dell'art. 94 TUF e 34 *decies* reg. 16190/2007 in relazione all'attività di raccolta delle manifestazioni di interesse nel corso degli aumenti di capitale.

## 2) IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AGCM

Riguardo a tale procedimento si è già detto, basti in questa sede richiamare la sanzione pari a € 4,5 milioni.

### 3) IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PROMOSSO DA BANCA D'ITALIA

Ci riferiamo al procedimento sanzionatorio avviato in data 8 luglio 2016 da Banca d'Italia a seguito della richiesta avanzata da BCE.

Tale procedimento interessa: (i) le carenze nell'organizzazione e nella gestione interna all'Istituto, con riferimento particolare alla gestione dei rischi e alla *governance* interna, (ii) le carenze nei controlli interni e di bilancio.

### 4) IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI BANCA CENTRALE EUROPEA

A conclusione del quadro dei provvedimenti sanzionatori sopra richiamati, in data 26 luglio 2016 BCE comunicava a Popolare di Vicenza l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

Oggetto del provvedimento sono gli acquisti finanziari compiuti dalla Banca e computati al *tier 1*. Per tale contestazione BCE ha disposto una sanzione in capo a Banca Popolare di Vicenza pari a € 34 milioni.

\* \* \*

***V – La Consulenza Tecnica redatta dai dott. Lara Castelli e Gaetano Parisi nonché dal prof. Roberto Tasca su incarico della Procura della Repubblica di Vicenza.***

Si riporta di seguito una sintesi degli esiti cui sono giunti i consulenti nominati dalla Procura della Repubblica di Vincenza con riguardo ai quesiti da quest'ultima formulati.

1) PRIMO QUESITO: ACCERTARE L'ESISTENZA DI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLA CLIENTELA DA BPV PER L'ACQUISTO DI AZIONI DELLA STESSA (30.6.12-31.3.15).

a) La quantificazione effettuata dall'Internal Audit per il fenomeno del "capitale finanziato" alla data del 31.10.2015 sommava complessivamente a €



1.086 M.

b) L'analisi svolta dai consulenti ha permesso di evidenziare, nel periodo oggetto d'indagine, acquisti finanziati per € 1.031,6M, di cui € 963M riferiti ad acquisti di azioni BPV ed € 68M riferiti alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile.

i) AUCAP 2013, di complessivi € 506M, l'indagine ha riscontrato che la banca ha finanziato un ammontare di € 143M, pari al 28% dell'intera operazione.

ii) AUCAP 2014, di complessivi € 607,8M, l'ammontare finanziato è stato pari a € 136M, pari al 22% dell'operazione.

2) SECONDO QUESITO: ACCERTARE L'ESISTENZA DI OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RI-ACQUISTO SU AZIONI BPV (30.6.12-31.3.15).

a) A partire dal 2011, BPV ha emesso e rilasciato ad alcuni clienti azionisti accordi stipulati per iscritto ("lettere di impegno") che recavano le seguenti pattuizioni:

i) L'impegno della banca a rimborsare, entro una data certa, il capitale investito in azioni BPV.

ii) L'impegno al riconoscimento di un predeterminato rendimento.

iii) Una generica disponibilità della banca a ricomprare le azioni BPV.

b) In totale sono state rilevate n. 65 lettere per un importo complessivo di € 171M.

3) TERZO QUESITO: DETERMINARE L'ENTITÀ DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELLA BANCA E IL LIVELLO DEI COEFFICIENTI PATRIMONIALI PRUDENZIALI, EVIDENZIANDO GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO A QUELLI COMUNICATI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA (30.6.12-31.3.15).

a) Per determinare l'effetto quantitativo del fenomeno dell'assistenza finanziaria sul PdV e sui coefficienti prudenziali, è stato neutralizzato dal PdV l'importo complessivo degli acquisti di azioni BPV effettuati dai clienti considerati finanziati, ai sensi dell'art. 2358 cod. civ., della Circolare n. 263 di Banca d'Italia e degli artt. 28, 29, 30 e 36 del Regolamento UE n. 575/2013.

b) Il risultato dell'analisi fa emergere con chiarezza l'effetto gravemente distorsivo, provocato dai fenomeni analizzati, in termini di corretta rappresentazione e informativa dei livelli patrimoniali all'Autorità di vigilanza, elemento rilevante ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, delle misure ritenute più opportune e coerenti con la situazione aziendale.

i) In particolare, la differenza tra il Total Capital Ratio comunicato e quello effettivo va da un minimo di 1,16% a un massimo del 3,4%.

ii) Il Cet1 Ratio rettificato si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia minima regolamentare del 7%.

iii) Il Tier 1 Ratio rettificato si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8% per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2013. Lo stesso vale per il Total Capital Ratio.

4) QUARTO QUESITO: STIMARE IL VALORE DELL'AZIONE BPV ALLE DATE

31.12.2012, 31.12.2013 E 31.12.2014, EVIDENZIANDO INOLTRE EVENTUALI PROFILI DI ANOMALIA E/O DI DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE MIGLIORI PRASSI VALUTATIVE CONTENUTE NEGLI ELABORATI DELL'ESPERTO INCARICATO DAL CDA.

a) Dall'analisi si desume una complessiva stabilità dei criteri e dei parametri adottati negli anni oggetto di valutazione da parte del prof. Bini. Tuttavia, i consulenti hanno argomentato la presenza di alcuni procedimenti e assunti non condivisibili sotto il profilo metodologico:

- i) L'impiego di una misura di *cost of equity* variabile e non coerente con il *risk free gate*.
- ii) Utilizzo di parametri di Euribor a 3 mesi difformi ai fini della determinazione del *cost of equity* rispetto a quelli utilizzati dal management nella stesura dei piani aziendali.
- iii) Il procedimento di stima dei dividendi potenzialmente distribuibili non in linea con i parametri Core Tier 1 e Cet 1.
- iv) Mancata riconciliazione del capitale allocato a livello consolidato.
- v) Mancata riconciliazione dell'utile netto generato dalle "parti" oggetto di valutazione separata nel contesto dell'approccio della "somma delle parti" e l'utile netto consolidato.
- vi) Assenza della stima della fiscalità figurativa correlata alla rilevazione di plusvalenze latenti e doppio conteggio di una partecipazione immobiliare.
- vii) Assunzione della conversione di un prestito obbligazionario

convertibili pure essere l'opzione di conversione nella esclusiva disponibilità dei sottoscrittori.

viii) Considerazione di un'opzione *put* inesistente.

b) I consulenti hanno determinato i seguenti valori delle azioni BPV:

i) Il 31 dicembre 2012, il valore per azione BPV rettificato per il capitale finanziato era stimabile in un valore compreso tra € 21,94 ed € 22,49.

ii) Il 31 dicembre 2013, il valore per azione BPV rettificato per il capitale finanziato era stimabile in un valore compreso tra € 26,78 ed € 27,45.

iii) Il 31 dicembre 2014, il valore per azione BPV rettificato per il capitale finanziato era stimabile in un valore compreso tra € 23,87 ed € 24,94.

5) QUINTO QUESITO: DETERMINARE GLI EFFETTI QUANTITATIVI CHE IL FENOMENO DI ASSISTENZA FINANZIARIA ALL'ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI BPV HA DETERMINATO SUL FUNZIONAMENTO E ANDAMENTO DEL MERCATO SECONDARIO (30.6.12-31.3.15).

a) A partire dal 2013, emerge una progressiva asimmetria tra gli ordini di cessione e gli ordini di acquisto.

i) Nell'anno 2013 le richieste di acquisto di azioni BPV sono n. 6388 per un controvalore complessivo di € 302M, mentre le richieste di vendita sono n. 7.393 per un controvalore di € 518M.

ii) Nell'anno 2014 l'andamento asimmetrico si accentua: le

domande di cessione passano a € 1.706 M e quelle di acquisto sono pari a € 1.288M.

iii) Nel primo trimestre 2015 il fenomeno si accentua ulteriormente: le richieste di cessione sono pari a € 64M mentre quelle di acquisto ammontano a € 26M.

b) Nel corso del 2013, gli ordini complessivi di vendita delle azioni BPV sono n. 7.393 – pari a € 519M – di cui il 59% risultano essere stati evasi nello stesso anno e il 41% nel corso del 2014. Nel 2014 la percentuale di ordini inevasi è stata pari al 72%. Ciò denota come il fenomeno del finanziamento degli acquisti di azioni BPV abbia permesso alla banca di mantenere il funzionamento del mercato secondario solo fino al 2012, mentre risultava non essere più in grado di garantirne la relativa liquidità già a partire dal 2013.

c) Nel corso del 2012 e 2013 la banca non ha sempre rispettato l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di vendita: tale discrezionalità non trova alcuna ragione documentale. Nel 2014 il 70% delle richieste non viene evaso e nel 2015 la percentuale sale al 98%.

## **11- IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ PENALE DI BANCA D'ITALIA E CONSOB**

Si è già detto diffusamente in merito ai motivi di fatto che spingono lo scrivente a imputare una responsabilità penale in capo al Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco e al Presidente di Consob Giuseppe Vegas, nonché a quanti tra funzionari, commissari ed esperti abbiano concorso nei reati di cui sopra, sia a titolo commissivo che soprattutto omissivo<sup>13</sup>, in conseguenza delle

---

<sup>13</sup> Autorizzazioni di operazioni che avrebbero dovuto essere bloccate e omissione generalizzata di vigilanza.

evidenti carenze riscontrabili nell'esercizio dei poteri di vigilanza ai medesimi istituti spettanti.

Si sottolinea infatti la sussistenza in capo a tali soggetti di sicura consapevolezza in merito alle dinamiche gestorie e operative delle Popolari Venete e alle criticità patrimoniali non segnalate in contabilità: in particolare **gli ispettori di Banca d'Italia si trovavano negli uffici degli Istituti in un arco temporale completamente coincidente con le operazioni di AUCAP,** nonché il prospetto informativo in merito alla medesima operazione era stato depositato dagli Istituti alla Consob e che quest'ultima aveva approvato, rilevando solo dopo molto tempo **violazioni già perfettamente riscontrabili a quella data,** se solo l'ente ci avesse dedicato meno di qualche ora per la sua valutazione!

Peraltro analoga situazione si era già verificata nel 2007/2008 in relazione all'acquisto, da parte di BMPS, di Banca Antonveneta.

Infatti, non si capisce come Banca d'Italia abbia potuto rilasciare il provvedimento di autorizzazione all'acquisizione quando, a seguito di ispezione presso gli uffici della ceduta, in data 9 marzo 2007, rilevava rilevanti anomalie nei profili della rischiosità creditizia causata dalla mancata predisposizione dei necessari presidi organizzativi di controllo; un comparto creditizio connotato da criticità nel quadro regolamentare, organizzativo e gestionale. Peraltro tali indicatori non apparivano rappresentativi dell'effettiva rischiosità dell'erogato. Rilevava altresì del tutto inadeguata l'attività di revisione interna. Infine rilevava come nel complesso, "gli accertamenti ispettivi confermavano la persistenza di una situazione tecnico-organizzativa connotata da elementi di accentuata problematicità che richiede immediate iniziative dei responsabili

aziendali per la completa e definitiva rimozione delle carenze riscontrate e per riavviare il circuito di generazione del valore in condizioni di equilibrio economico e di sostenibilità del rischio”.

La missiva si concludeva con un obbligo a carico di Antonveneta di produzione di relazioni periodiche da parte dell’Internal Audit contenente dettagliati riferimenti sui risultati della revisione dei crediti (cfr. doc. 22).

Tutto ciò induce a ritenere plausibile l’estensione a costoro della responsabilità penale per tutti i reati di cui sopra a titolo di concorso.

\* \* \*

**12- SULLA INCOSTITUZIONALITÀ DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2017, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N. 121**

Com’è noto, nella vicenda relativa alla crisi Popolari Venete è intervenuto un Decreto del governo, ormai convertito in legge, il quale, sostanzialmente aderendo alla proposta di Intesa San Paolo, ha previsto la liquidazione delle due Banche con contestuale cessione di gran parte del loro patrimonio al gruppo Intesa.

Su pressione di Intesa, il Decreto ha escluso dalla cessione i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, i quali rimangono nel patrimonio delle Banche in liquidazione.

Di conseguenza agli azionisti e obbligazionisti subordinati non resterebbe altra via che inserirsi come creditori nel procedimento di liquidazione delle Banche venete, a tutt’oggi ancora non aperto.

Senonché il trasferimento della maggior parte del patrimonio delle

Banche venete al gruppo Intesa ne ha sostanzialmente e illegittimamente svuotato gli attivi, rendendo più difficile e incerta la soddisfazione di questi crediti.

Tale manovra pertanto viola molte norme della Costituzione.

***I- Le violazioni costituzionali riscontrate nel decreto***

Le censure di incostituzionalità sono motivate dal fatto che la cessione, così come delineata dal Decreto, svuota le Banche in liquidazione della garanzia patrimoniale dei crediti e nello stesso tempo preclude ai creditori esclusi di rifarsi sul cessionario.

Questo contrasta innanzitutto con l'articolo 3 della Costituzione poiché viola il principio della parità di trattamento tra creditori di pari grado: infatti il Decreto, quando esclude dalla cessione a Intesa solo i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, attua una ingiustificata discriminazione nei confronti degli azionisti, in quanto coloro hanno investito su titoli emessi dalle banche stesse non vengono ceduti mentre i clienti con rapporti relativi ad altri titoli vengono ceduti.

Risulta quindi assolutamente irragionevole per il Governo prevedere la liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura concorsuale finalizzata a realizzare la *par condicio* tra creditori, e contestualmente impedire di fatto ai creditori di poter realizzare le proprie pretese: l'operazione disciplinata dal Decreto produce una lesione concreta delle ragioni di una parte dei creditori in quanto la cessione scinde di un medesimo rapporto la parte attiva da quella passiva e lascia il patrimonio della liquidazione praticamente asciutto.

Ciò viola anche gli articoli 24 e 111 della Costituzione, nonché gli



articoli 13 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in tema di tutela effettiva dei propri diritti e parità delle parti in causa, in quanto il Decreto Legge determina l'interruzione dei processi intrapresi per il soddisfacimento dei crediti e rende impossibile intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti della cessionaria Intesa, determinando un concreto, attuale e immediato danno agli attori, i quali si troveranno a dover chiedere tutela delle loro ragioni di fronte a una banca in liquidazione depredata di tutto il suo patrimonio.

Un'ulteriore violazione rilevata dallo scrivente è quella al principio di tutela del risparmio, protetto dall'articolo 47 della Costituzione: infatti questo Decreto, da un lato, viola il diritto acquisito dal risparmiatore/investitore in merito al suo credito verso la banca in crisi, alla quale viene portata via ogni attribuzione patrimoniale in grado di soddisfarlo, dall'altro crea nell'opinione pubblica un pregiudizio psicologico nemico dell'incoraggiamento costituzionale al risparmio, che non giova all'economia del paese e all'occupazione.

Il risparmio ha un valore essenziale sul piano economico e sociale poiché la parte non consumata del reddito dei cittadini produce a sua volta nuova ricchezza: per questo motivo ne viene riconosciuta in Costituzione una tutela ad ampio spettro, tanto da poterlo definire una forma di proprietà di rilevanza pubblica, un ingranaggio fondamentale su cui le imprese fanno affidamento.

In virtù di tale spessore della nozione di risparmio esso ben può essere considerato un valore costituzionale che lo Stato deve non solo tutelare ma

anche promuovere e incentivare attivamente.

Infine, come già anticipato sopra, il Decreto viola anche alcune norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che la Corte Costituzionale può e deve tutelare in virtù dell'articolo 117 della Carta che impone allo Stato di rispettare il diritto internazionale.

In particolare la CEDU non prevede una norma a tutela diretta del risparmio, tuttavia l'articolo 1 del Protocollo addizionale, nel tutelare il diritto di proprietà privata, viene interpretato dalla Corte europea in modo molto elastico, tale da ricomprendere la tutela dei diritti meramente obbligatori come quelli del risparmiatore nei confronti dell'istituto bancario.

Così, nel caso che ci riguarda, la limitazione dei i diritti di credito conduce, ai sensi della CEDU, a un'ipotesi di "espropriazione di fatto" senza che sia previsto il legittimo indennizzo, e la giurisprudenza europea è estremamente severa nella determinazione dell'indennizzo da espropriazione.

Alla luce di tale impostazione appare allo scrivente come il Decreto di in analisi si ponga in violazione anche dell'articolo 42 della Costituzione, a tutela della proprietà. Infatti, la Corte europea ci obbliga a interpretare il nostro concetto di proprietà secondo le sue direttive che, come già evidenziato, sono più elastiche delle nostre e considerano "proprietà" anche i diritti di obbligazionisti e azionisti. Così, anche per la via dell'articolo 42 della Costituzione, ci è possibile invocare la violazione del diritto di proprietà e il diritto all'indennizzo di espropriazione.

### **13- CONCLUSIONI**

Il settore bancario versa da tempo in crisi profondissima: negli ultimi anni abbiamo subito ben sette gravissimi crac che dimostrano ampiamente la sistematica violazione dell'articolo 47 della Costituzione e il disinteresse generale per la tutela e a fortiori per l'incoraggiamento del risparmio.

Chi dovrebbe vigilare non vigila, chi dovrebbe incoraggiare futuri investitori a malapena tutela i presenti; e infine a rimetterci non sono solo i clienti che più o meno consapevolmente hanno scelto di investire in un istituto (falsamente) indicato come solido dalle autorità preposte ai controlli, ma addirittura quei clienti che sono stati letteralmente truffati dalle banche de qua, perché, occorre ricordarlo, sono esclusi dalla cessione anche i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate.

Pertanto, non può che apparire uno scempio – che getta la generalità dei consociati in un profondo sconforto – la conferma di Ignazio Visco nella carica di Governatore di Banca d'Italia, posto che sotto il suo mandato si sono verificati i 7 crac finanziari delle popolari toscane e venete.

Perché se è vero che errare è umano, ma perseverare è diabolico, l'atteggiamento della politica, in relazione alle necessità dei cittadini truffati e resi schiavi dal sistema bancario, non sembra essere quello di aiuto e assistenza volto alla riemersione della giustizia, bensì quasi a voler mantenere, se non addirittura aggravare, l'attuale stato di schiavitù finanziaria a cui sembra non esserci fine.

Tale sconforto aumenta se si guarda alla nomina da parte di Banca d'Italia del dott. Fabrizio Viola tra i commissari liquidatori delle popolari venete.

Ebbene, l'avvilimento consegue al fatto che il dott. Fabrizio Viola risulta attualmente imputato nel proc. pen. n. 955/16 R.G.N.R. pendente presso il Tri-

bunale di Milano per i reati p.e p. dagli artt. 2622, co. 1, 3, 2 4; 2622 c.c., e art. 185 D.Lgs. n. 58/98, nel quale risultano persone offese, oltre a Monte Paschi di Siena, anche Consob e, soprattutto, Banca d'Italia.

Orbene, il procedimento penale a carico del dott. Fabrizio Viola, costituisce l'esito finale del procedimento originariamente iscritto al n. 29634/14 R.G.N.R. in ordine alle vicende finanziarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Ebbene, in ordine alle condotte delittuose contestate al dott. Fabrizio Viola, il sottoscritto assiste 214 parti civile costituite, oltre a 150 danneggiati che si costituiranno in sede di prossima udienza, che lamentano un danno patrimoniale complessivamente quantificato in € 39.865.671,48.

Risulta quindi incomprensibile ai più, come un imputato che la Procura ritiene essere responsabile di aver cagionato un dissesto multimilionario sia stato scelto da Banca d'Italia, teoricamente per le sue competenze e abilità professionali, per gestire la liquidazione delle popolari venete.

Posto che non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, mi auspico che l'onorevole commissione faccia luce sulle dinamiche poco trasparenti con cui operano controllati e controllori, non solamente in relazione alle vicende passate, quanto piuttosto in vista di una miglior gestione del bene costituzionale del risparmio per il futuro.

- avv. Sergio Calvetti -